

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 novembre 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 397. Sentenza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Costituzione della parte in giudizio - Regione Molise - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilità.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma e legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, terzo comma (combinato disposto).

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Aumento del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005, oltre il termine (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo) assegnato alla Regione per provvedere - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Determinazione dell'ammontare dell'imposta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in misura eccedente quella massima disposta dalla relativa legge statale (art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995) - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell'accoglimento della prima questione e dello *ius superveniens* (non evocato), che ha apportato modificazioni in materia (legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 26) - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119.....

Pag. 13

N. 398. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale -

Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «*spoil system*»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Violazione del diritto al lavoro, del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata, del principio di tutela dell'iniziativa economica privata, del principio di tutela giurisdizionale e del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Indebito uso dello strumento legislativo per conseguire finalità proprie di provvedimento amministrativo (revoca) - Sopravvenuta modificazione di una delle disposizioni censurate e conseguente mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al remittente.

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, commi 1, lettera b), e 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113

» 17

N. 399. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Inosservanza dell'obbligo di bollatura e di vidimazione dei prescritti registri - Trattamento sanzionatorio - Mancata depenalizzazione - Intrinseca irrazionalità rispetto alla prevista depenalizzazione della più grave condotta della violazione dell'obbligo di tenuta degli stessi registri - Denunciato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Incompleta verifica della possibilità di interpretazione adeguatrice, nonché incidenza della sollecitata pronuncia additiva sulla determinazione della sanzione - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221-*bis*, secondo comma, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

Pag. 21

N. 400. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile - Obbligatorietà indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità del veicolo - Possibile confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, pur se appartenente a disabile non abiente non in grado di pagare l'elevata sanzione pecuniaria - Ingiustificata discriminazione fra cittadini in base alle condizioni personali ed economiche - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2 e 3

» 23

N. 401. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Formalità obbligatorie - Richiesta di trascrizione al P.R.A. e richiesta di rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione civile - Trattamento sanzionatorio unico e indifferenziato per l'inosservanza di uno solo o di entrambi i precetti - Mancata previsione di sanzioni distinte per ciascuna violazione - Disparità di trattamento fra cittadini totalmente o solo parzialmente inadempienti - Contrasto con i principi di eguaglianza e del giusto processo - Riconducibilità della censura di violazione del principio del giusto processo alla mancata adozione di un criterio di giustizia sostanziale - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 25

n. 402. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Definizione agevolata delle pendenze tributarie (condono 1982) - Presentazione di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica delle pendenze in materia di I.V.A. (anni 1977-1981) - Presentazione per il 1981 di dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo anziché con richiesta di rimborso - Obbligatorietà della rinuncia al credito nel solo caso di richiesta di detrazione dell'eccedenza nell'anno successivo - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di capacità contributiva - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), art. 28, comma quarto, primo e secondo periodo.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, e 53, comma primo.....

Pag. 29

n. 403. Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione siciliana - Sanità pubblica - Previsione della contestuale titolarità dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL con quello di dipendente della medesima - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata distorsione della posizione d'imparzialità richiesta per l'esercizio di funzioni di elevato livello di responsabilità - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Aziende USL che insistono sul restante territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), art. 10.
- Costituzione artt. 3 e 97.

Regione siciliana - Benefici in favore di familiari di talassemici - Estensione dell'indennità vitalizia prevista con legge statale a favore dei portatori di talassemia al coniuge superstite in caso di decesso del titolare - Previsione della corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a «diversi chilometri» da quella di residenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata incondizionata ultrattività dell'erogazione del vitalizio - Lamentata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicazione della copertura finanziaria - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), artt. 11 e 12.
- Costituzione artt. 3, 81, comma quarto, e 97.....

» 33

n. 404. Ordinanza 24 - 25 ottobre 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Pubblico ministero - Attività di indagine in relazione alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate - Ispezione all'interno della proprietà «Villa La Certosa» - Assoggettamento dell'area a segreto di Stato con decreto del Ministro dell'interno e conferma del segreto con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica - Dedotta illegittimità, sotto vari profili, del segreto, con conseguente limitazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria - Successivo consenso dell'ispezione - Esecuzione della difesa - Sopravvenuto difetto del requisito oggettivo del conflitto per essere cessata la materia del contendere - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Ministro dell'interno, 6 maggio 2004, prot. n. 1004/100 - 1158; nota Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2004, prot. n. 6000.2.4.1/66279/STP.
- Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo comma.....

Pag. 36

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 83. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Norme di carattere settoriale in materia di spettacolo e attività culturali, ambiente, socio-assistenza, sanità, personale, ricerca scientifica, attività produttive, università e commercio - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata adozione di variazioni di bilancio senza apposita legge di bilancio, in contrasto con i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di contabilità delle regioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 76/2000 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, Titolo II.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico» ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12 per cento al fine di attivare il complesso chirurgico e dell'emergenza «Asclepios», di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonché di istituire ed attivare l'«Unità spinale» e di potenziare le attività trapiantologiche e di oncematologia pediatrica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata eccedenza dalla competenza regionale in materia di istruzione e ricerca scientifica e violazione dell'autonomia universitaria per la mancata previsione dell'emanazione dell'atto del direttore generale dell'azienda d'intesa con il rettore dell'Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra le regioni.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 12.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, in relazione agli artt. 33 e 120 Cost. e all'art. 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Organi ed organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «De Bellis» ed «Oncologico» - Consiglio di indirizzo e verifica - Previsione della durata in carica dei componenti per quattro anni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 2, comma 1, dell'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, che prevede una durata in carica di cinque anni dei componenti di detto consiglio - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Eccedenza dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Incarico di direttore scientifico degli IRCCS regionali - Durata quadriennale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 3, comma 5, dell'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 - Eccedenza dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Direttore scientifico degli IRCCS - Approvazione dello schema contrattuale e del trattamento economico - Determinazioni attribuite alla Giunta Regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 5 d.lgs. n. 288/2003), che prevede la nomina del Direttore scientifico da parte del Ministro della Salute sentita la Regione interessata - Eccedenza dalla sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, commi 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Gestione Commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) - Prevista cessazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 288/2003, che subordina l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ancora in corso di definizione per i due summenzionati istituti - Eccedenza dalla sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 14, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120

n. 84. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del principio dello «spoil system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Previsione che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano la medesima durata della legislatura regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale per violazione delle norme del codice civile in materia di durata nominale massima (tre anni) della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle S.p.A - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); Codice civile, art. 2383, comma 2.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Retroattività della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata indebita risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che non prevedeva la fiduciarità delle medesime - Necessità per la risoluzione dei rapporti in questione di una valutazione negativa sui risultati conseguiti e sull'attività svolta - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Erronea applicazione del principio dello «spoil system» - Violazione dei principi di affidamento e di diritto all'ufficio - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 51 e 97; Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.....

Pag. 44

n. 523. Ordinanza del Tribunale di Chiavari del 27 settembre 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 46

N. 524. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 19 luglio 2005.

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, a scopo terapeutico - Concedibilità della misura per non più di due volte - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto alla salute.

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 32 Pag. 49

N. 525. Ordinanza della Commissione trib. prov.le di Ragusa del 13 maggio 2005.

Imposte e tasse - Condono fiscale ex art. 15 legge 289/2002 - Avvisi di accertamento per gli anni d'imposta anteriori al 2002 notificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e fino al 31 dicembre 2003 - Sospensione fino al 19 aprile 2004 del termine per proporre il ricorso - Inapplicabilità per gli accertamenti che rientrino nel condono in relazione a processi verbali di constatazione non ancora sfociati in avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della legge 289/2002 (1° gennaio 2003) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48.
- Costituzione, art. 3 » 53

N. 526. Ordinanza del Giudice di pace di Catanzaro del 18 luglio 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposte a gravame o impugnativa - Sospensione da parte del giudice di pace - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale per assenza di garanzia giurisdizionale - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 13-bis e 14, comma 5-bis, n. 2, lett. a) e b), come modificato dal d.lgs. 14 agosto 2004, n. 241 [recte: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 2, lett. a) e b), 13-bis (come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271) e 14, comma 5-bis, aggiunto dal comma 1 dell'art. 13 l. 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione dei decreti che lo riguardano in una delle lingue previste dalla norma, cioè inglese, francese, spagnolo - Traduzione in lingua nota allo straniero - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 123 (recte: art. 13), comma 7.
- Costituzione, artt. 13 e 24 » 55

N. 527. Ordinanza del Giudice di pace di Genova dell'8 giugno 2005.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o di terapie adeguate nonché di assistenza materiale e morale - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Incidenza sul diritto alla salute.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 32.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza e con la quale sia stato concepito il nascituro, al fine di assicurare tutela e assistenza morale e materiale al nascituro - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela dei figli naturali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 30..... Pag. 57

N. 528. Ordinanza del Giudice di pace di Rotondella del 20 maggio 2005.

Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente, nonché sospensione della patente (per almeno quindici giorni) alla seconda infrazione - Lesione del principio di ragionevolezza - Trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello comminato per condotte più gravi - Violazione del principio di eguaglianza - Diversità di disciplina rispetto ad analoghe situazioni di rischio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2 e 3 » 61

N. 529. Ordinanza della Corte conti Sez. giur.le centrale del 30 maggio 2005.

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità dei magistrati per danni causati all'erario a causa degli errori e irregolarità delle loro disposizioni - Ingiustificata disciplina differenziata per i danni indiretti dovuti a comportamenti colposi dei magistrati riconducibili ad attività giudiziaria (assistiti da particolari guarentigie) e per quelli diretti (non assistiti da alcuna guarentigia) - Incidenza sull'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale per la carenza di tutele e garanzie - Violazione della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario e di magistratura.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 172, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione artt. 3, 101, 102, 104 e 108..... » 63

N. 530. Ordinanza del Giudice di pace di Trieste del 22 luglio 2005.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, che la mancanza di tale avviso comporti la nullità della citazione - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e del diritto all'informazione della persona accusata.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 69

N. 531. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 22 agosto 2005.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto a coloro che non abbiano commesso violazioni - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27 » 71

- N. 532. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2005) della Comm. Tributaria Regionale di Napoli del 22 luglio 2003.

Contenzioso tributario - Costituzione in giudizio della parte resistente - Costituzione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso - Mancata previsione della sanzione dell'inammissibilità - Ingiustificato privilegio concesso al resistente nel processo tributario - Disparità di trattamento rispetto al ricorrente - Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti processuali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all'art. 22.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6

Pag. 72

- N. 533. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2005) del G.u.p. del Tribunale di Udine del 18 novembre 2003.

Processo penale - Rimessione del processo - Effetti della richiesta di rimessione - Ipotesi di riproposizione di richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata - Esclusione della sospensione del processo solo se la richiesta non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 47, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 397

Sentenza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Costituzione della parte in giudizio - Regione Molise - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilità.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma e legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, terzo comma (combinato disposto).

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Aumento del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005, oltre il termine (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo) assegnato alla Regione per provvedere - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Determinazione dell'ammontare dell'imposta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in misura eccedente quella massima disposta dalla relativa legge statale (art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995) - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell'accoglimento della prima questione e dello *ius superveniens* (non evocato), che ha apportato modificazioni in materia (legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 26) - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise.

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione.

Il ricorrente censura la suddetta disposizione: *a*) nella parte in cui questa prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto tale decorrenza — essendo stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2004 — violerebbe il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine; *b*) nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo speciale nella misura di 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, con ciò superando il limite massimo del tributo, stabilito per tali rifiuti dall'art. 3, comma 29, della citata legge statale n. 549 del 1995 in lire 20 (corrispondenti ad 0,010329) per chilogrammo conferito in discarica. A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un «tributo proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto deve ritenersi a questa precluso.

2. — Si è tardivamente costituita in giudizio la Regione Molise, che, dopo aver affermato il corretto esercizio della potestà legislativa regionale sotto il profilo del rispetto dei parametri temporali e quantitativi fissati dalla legge statale n. 549 del 1995, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.

3. — Con successiva memoria, la Regione Molise ha ribadito le formulate conclusioni, illustrandone le ragioni e chiedendo l'applicazione di «ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese, diritti ed onorari del giudizio».

4. — Con memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osservando che, poiché la modifica all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 — evocato quale parametro interposto — apportata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), non ha effetto retroattivo e non contiene disposizioni transitorie, non è necessario modificare le già precisate conclusioni né affrontare la delicata questione degli effetti di tale sopravvenuta normativa statale sulle normative regionali ad essa difformi.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione — dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, che ha sostituito l'art. 6 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

2. — Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Molise, perché avvenuta in data 17 dicembre 2004, oltre il termine perentorio stabilito dal combinato disposto degli articoli 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. — Il ricorrente solleva due questioni di legittimità costituzionale, censurando la suddetta disposizione della legge regionale sia nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005; sia nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo speciale nella misura di 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

La prima questione viene sollevata sotto il profilo che la decorrenza dell'aumento del tributo a far data dal 1° gennaio 2005, in quanto disposta con legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2004, contrasterebbe con il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

La seconda questione viene sollevata sotto il profilo che l'art. 6, comma 2, lettera *a*), numero 1, della citata legge della Regione Molise n. 1 del 2003, come sostituito dal censurato art. 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, avrebbe fissato per il tributo speciale l'importo di 0,0106, superiore a quello massimo di lire 20 (corrispondenti ad «0,010329», secondo il ricorrente) per chilogrammo conferito in discarica, stabilito dall'art. 3, comma 29, della citata legge statale n. 549 del 1995, relativamente ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

4. — La prima questione — concernente il superamento del ricordato limite temporale fissato dall'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995 — è fondata.

4.1. — L'art. 3 della citata legge statale n. 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (comma 27) e stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (comma 29). Si tratta dunque di un tributo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato statale e non già «proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenza n. 335 del 2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004). Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.

4.2. — La norma censurata (art. 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, promulgata il 31 agosto 2004) sostituisce l'art. 6 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, il cui comma 2, nella nuova formulazione, stabilisce che «l'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005», secondo gli importi precisati nello stesso comma e maggiorati rispetto a quelli anteriormente vigenti. La nuova determinazione dell'importo del suddetto tributo speciale, dunque, pur essendo intervenuta successivamente al 31 luglio del 2004 (con la citata legge regionale n. 18 del 31 agosto 2004), viene espressamente dichiarata efficace dalla norma impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2005: è perciò evidente la violazione del disposto del ricordato comma 29 (secondo periodo) dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, per il quale il superamento del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione della legge regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno solare successivo del «vigente» importo dell'imposta.

4.3. — Il rilevato contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta evocata dal ricorrente implica l'illegittimo esercizio da parte della Regione Molise della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.). Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia.

5. — La seconda questione — concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico — è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5.1. — Occorre rilevare al riguardo che, per effetto dell'accoglimento della prima questione, la censurata disposizione di legge regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, quando non sarà più vigente il contenuto della disposizione di legge statale evocata nel ricorso come norma interposta. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, infatti, l'originario enunciato dell'art. 3, comma 29, primo periodo, della legge statale n. 549 del 1995, richiamato testualmente nel ricorso, è stato sostituito — con effetto dal 12 maggio 2005 — ad opera dell'art. 26 della legge n. 62 del 2005, che ha modificato non solo i limiti quantitativi del tributo speciale, ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento. In particolare, il menzionato *ius superveniens* ha sostituito alla categoria dei rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, la diversa categoria dei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003» ed ha altresì ridotto il limite massimo del tributo speciale in esame, portandolo da lire 20 per chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica (corrispondenti ad 0,0103, in base ai criteri di conversione fissati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433») ad 0,01 per chilogrammo di rifiuti ammissibili al conferimento in discarica. Ne deriva che la questione, nei termini prospettati, ha perso interesse per il ricorrente, perché il vecchio testo della legge statale — richiamato nel ricorso — non può in concreto fungere da norma interposta durante il periodo della sua vigenza (cioè sino all'11 maggio 2005), in conseguenza della sopra rilevata inefficacia della norma regionale denunciata, ed il nuovo testo non è stato evocato in giudizio quale norma interposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

Dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «*spoil system*»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Violazione del diritto al lavoro, del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata, del principio di tutela dell'iniziativa economica privata, del principio di tutela giurisdizionale e del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Indebito uso dello strumento legislativo per conseguire finalità proprie di provvedimento amministrativo (revoca) - Sopravvenuta modificazione di una delle disposizioni censurate e conseguente mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al remittente.

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, commi 1, lettera *b*), e 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*) (sostitutivo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche») e comma 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), promossi con ordinanze del 1° aprile, del 30 aprile, dell'11 maggio e del 14 giugno 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 672, 673, 674 e 893 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 33 e 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Bruno Salvi, Rossana Rummo, Michele Calascibetta e Eugenio Ceccotti, nonché gli atti di intervento di Vincenza Cesareo Grillo e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Uditi gli avvocati Claudio Scognamiglio per Bruno Salvi, Amos Andreoni, Vittorio Angiolini e Luisa Torchia per Rossana Rummo, Michele Calascibetta e Eugenio Ceccotti, Massimo Luciani per Vincenza Cesareo Grillo e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma — chiamato a decidere, tra le altre, sulla domanda proposta (nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dei trasporti e della navigazione), dall'ex capo del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione fino alla scadenza contrattualmente stabilita dell'incarico dirigenziale originariamente conferitogli, revocato in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato) — con ordinanza emessa il 1° aprile 2004 (r.o. n. 672 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui ha disposto che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato cessano il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata (avente natura retroattiva) viola: *a*) gli artt. 2, 4 e 41 della Costituzione, che tutelano la libertà negoziale e l'autonomia privata dell'individuo e sono funzionali anche alla realizzazione dei valori della sua personalità, e che, come tali, ammettono interventi da parte di norme eteroformate soltanto nel rispetto della ragionevolezza; *b*) l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento dei soggetti cui la norma si applica, rispetto a «tutti gli altri» che hanno stipulato un contratto e che sono assoggettati alla regola fondamentale dell'art. 1372 del codice civile; *c*) l'art. 97 Cost., poiché lo scioglimento automatico e incondizionato di tutti i contratti, senza la previsione di qualsiasi motivazione costituisce un grave *vulnus* al principio di imparzialità, atteso che il meccanismo di cessazione automatica degli incarichi potrebbe essere agevolmente utilizzato dall'amministrazione per perseguire finalità ben diverse da quella della cura dell'interesse pubblico;

che nel corso di analogo giudizio — proposto (nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della funzione pubblica e di altro controinteressato) da una dirigente generale, per ottenere tra l'altro il ripristino, fino alla naturale scadenza pattuita, nelle originarie funzioni di direttore della direzione generale per il cinema, da cui era cessata per effetto dell'applicazione della normativa *de qua* — il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 30 aprile 2004 (r.o. n. 673 del 2004), ha sollevato congiuntamente questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui ha disposto la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore di detta legge, e dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della stessa legge nella parte in cui, in relazione al nuovo regime della dirigenza, stabilisce un limite massimo triennale di durata di detti incarichi, in quanto — una volta dichiarata l'incostituzionalità del comma 7 — sarebbe d'ostacolo al ripristino dei rapporti cessati per la maggior durata convenzionale;

che, a giudizio del rimettente, entrambe le norme confliggono con: *a*) l'art. 97 Cost., per lesione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, in quanto, inducendo i dirigenti generali alla ricerca del gradimento politico, li distoglierebbero dal perseguimento di quelle finalità e consentirebbero al Ministro di assumere un ruolo gestionale non bilanciato dall'assunzione delle correlate responsabilità amministrative, contabili e penali; *b*) l'art. 98 Cost., che esige che i pubblici impiegati siano al servizio della Nazione; *c*) gli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 97 Cost., poiché l'intervento su rapporti contrattuali in corso e la loro risoluzione senza motivazione ledono i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e di affidamento, determinando un demansionamento dei dirigenti titolari di tali rapporti;

che il solo art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 è censurato, altresì, per violazione: *d*) degli artt. 70 e 97, primo e secondo comma, Cost., in quanto si concreta nell'utilizzo dello strumento legislativo per raggiungere effetti propri di un atto amministrativo, e quindi implica eccesso di potere legislativo; *e*) dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento a favore dei dirigenti non di livello generale per i quali si è invece prevista la conferma automatica in caso di mancata tempestiva rotazione degli incarichi, debitamente motivata ed alle condizioni previste dal contratto collettivo;

che, ancora — chiamato a decidere, tra le altre, sulla domanda proposta (nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della funzione pubblica e di altro cointeressato) da un dirigente generale, per il suo reintegro, fino alla scadenza naturale del contratto, nelle originarie funzioni di direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, da cui era cessato per effetto dell'applicazione della normativa in esame — il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa l'11 maggio 2004 (r.o. n. 674 del 2004), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in via principale, dell'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui ha disposto la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore di detta legge, e, in subordine, dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della stessa legge, nella parte in cui, in relazione al nuovo regime della dirigenza, stabilisce un limite massimo triennale di durata di detti incarichi, ove si ritenesse che — una volta dichiarata l'incostituzionalità del comma 7 — la norma sarebbe d'ostacolo al ripristino dei rapporti cessati per la maggior durata convenzionale;

che, secondo il rimettente, entrambe le norme impugnate violano: *a*) gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto non garantiscono il rispetto dell'autonomia dell'amministrazione e, quindi, sono lesive del principio di buon andamento e di imparzialità della stessa e di quello per cui l'amministrazione deve essere al servizio esclusivo della Nazione e non della maggioranza di governo; *b*) l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, ove si riconosca che i dirigenti generali hanno una natura che li avvicina ai segretari generali ed ai capi dipartimento, in quanto solo per essi è stata prevista la cessazione automatica del rapporto *una tantum*, ovvero per disparità di trattamento rispetto ai dirigenti di secondo livello, ove si riconosca loro una natura che ad essi li avvicini; *c*) gli artt. 1, 2, 3, 4 e 35 Cost., per lesione del principio di stabilità dei contratti di lavoro e dell'affidamento dei lavoratori, della loro personalità, e per disparità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori;

che, infine — chiamato a decidere, tra le altre, sulla domanda proposta (nei confronti dell'ISFOL — Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori — e di altro controinteressato) dall'ex direttore generale del suddetto istituto, per ottenere il ripristino, fino alla scadenza contrattuale nelle sue funzioni — il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 giugno 2004 (r.o. n. 893 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui ha disposto la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore di detta legge;

che la norma è censurata in riferimento: *a*) all'art. 3 Cost., per lesione della sicurezza delle situazioni giuridiche; *b*) all'art. 2 Cost., per lesione dell'autonomia negoziale; *c*) all'art. 41 Cost., per lesione della libertà di iniziativa economica privata; *d*) agli artt. 3, 70, 97 e 113 Cost., per eccesso di potere legislativo, sotto il profilo che avrebbe posto non una regola generale, ma una disposizione avente il contenuto obiettivo di un atto amministrativo; *e*) all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento in relazione alla situazione di cui all'art. 6 della legge n. 145 del 2002; *f*) all'art. 33 Cost., per lesione dell'autonomia riconosciuta da tale norma costituzionale alle istituzioni cui fa riferimento;

che, in tutti i giudizi, si sono costituite le parti private ricorrenti nei processi *a quibus*, che hanno concluso tutte per l'accoglimento delle sollevate questioni; ed è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e la non fondatezza delle sollevate questioni;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto — concludendo per l'accoglimento delle sollevate questioni — altro soggetto privato, parte di un processo diverso da quelli nei quali sono state pronunciate le ordinanze di remissione; e che detti interventi sono stati dichiarati inammissibili come da ordinanza presidenziale pronunciata in udienza.

Considerato che tutte le ordinanze di remissione propongono la questione di legittimità costituzionale — in riferimento a molteplici parametri — dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato) nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato in corso all'entrata in vigore della legge medesima (che ha modificato la disciplina della dirigenza nella pubblica amministrazione) cessano il sessantesimo giorno da tale data;

che, con le ordinanze iscritte ai numeri r.o. 673 e 674 del 2004, i rimettenti censurano altresì, oltre la citata disposizione transitoria, anche l'art. 3, comma 1, lettera *b*), della stessa legge n. 145 del 2002, nella parte in cui, in relazione al nuovo regime della dirigenza, pone la disciplina a regime della durata degli incarichi in esame, prevedendo un limite massimo triennale, in quanto tale previsione — pur se il citato comma 7 fosse dichiarato incostituzionale — impedirebbe il ripristino dei rapporti cessati per la maggior durata convenzionalmente stabilita;

che, data l'evidente connessione delle sollevate questioni — concernenti le stesse disposizioni, denunciate con riferimento a parametri in larga parte coincidenti — i relativi giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che — successivamente alla proposizione delle ricordate questioni di legittimità costituzionale — l'art. 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, ha ulteriormente modificato la disciplina a regime della durata degli incarichi dirigenziali in esame posta dall'art. 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e già modificata dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 145 del 2002, impugnato dalle ordinanze di rimessione numeri r.o. 673 e 674 del 2004;

che in particolare la norma sopravvenuta ha — al comma 1 — reintrodotto per tali incarichi una durata minima, fissandola in tre anni, e portato quella massima da tre a cinque anni, e — al comma 2 — ha precisato che «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;

che pertanto il comma 1 del sopravvenuto art. 14-*sexies* ha modificato una delle norme impugate, così incidendo sui profili di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti il citato art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 145 del 2002, onde se ne impone il riesame da parte dei giudici rimettenti;

che, d'altra parte, siffatta sopravvenuta modifica di una delle due norme censurate — pur se i nuovi limiti temporali non si applicano agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto della impugnata cessazione automatica — comporta comunque un rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento da cui tutti i rimettenti hanno tratto argomentazioni in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti l'altra norma impugnata, ossia l'art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta di rivalutare le questioni alla luce dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici del Tribunale di Roma rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 399

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Inosservanza dell'obbligo di bollatura e di vidimazione dei prescritti registri - Trattamento sanzionatorio - Mancata depenalizzazione - Intrinseca irrazionalità rispetto alla prevista depenalizzazione della più grave condotta della violazione dell'obbligo di tenuta degli stessi registri - Denunciato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Incompleta verifica della possibilità di interpretazione adeguatrice, nonché incidenza della sollecitata pronuncia additiva sulla determinazione della sanzione - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221-*bis*, secondo comma, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 221-*bis*, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), promosso con ordinanza del 26 agosto 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gianluca Colagiovanni, iscritta al n. 1001 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che, nel giudizio *a quo*, la Corte di cassazione è chiamata a decidere sulla impugnazione della sentenza con cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e 221 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e condannato alla pena di € 70,00 di ammenda, «perché, quale esercente di attività di compravendita di vetture usate, non teneva il prescritto registro vidimato dalle autorità di p.s. con attestazione del numero di pagine»;

che, con ordinanza emessa il 26 agosto 2004, la rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (e «in relazione anche alle disposizioni di cui agli artt. 17-*bis*, 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-*bis*, secondo comma, del menzionato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), «nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella di cui al citato art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

che la Corte rileva come — in virtù dell'estensione della depenalizzazione operata dall'art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) — la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 del testo unico costituisce ormai, anche per i commercianti di cose antiche o usate, un semplice illecito amministrativo, mentre la violazione dell'obbligo di bollatura o vidimazione del medesimo registro, previsto dall'art. 16 del relativo regolamento di esecuzione, continua ad essere reato;

che — affermata la rilevanza della questione e dedotta l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-*bis* del testo unico, potendosi ritenere depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'impugnato art. 221-*bis*, fra le quali non è compreso l'art. 16 del regolamento di esecuzione — la Corte rimettente (pur osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, secondo valutazioni di politica criminale, quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, col solo limite della razionalità) ritiene quantomeno dubbia la legittimità costituzionale della norma impugnata;

che, infatti, secondo la Cassazione, non sono ravvisabili ragioni giustificatrici del fatto che la più grave violazione dell'obbligo principale della tenuta dei registri delle operazioni giornalmente compiute, per effetto delle successive norme di depenalizzazione intervenute nella materia, sia oggi configurata e punita come un semplice illecito amministrativo, mentre la meno grave violazione della previsione di una condotta meramente strumentale all'adempimento di tale obbligo principale (quale la necessità che i registri siano bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza) continui invece ad essere qualificata come reato e punita con l'arresto o l'ammenda.

Considerato che la Corte di cassazione muove dalla premessa di non potere risolvere la questione sollevata «mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-*bis* del t.u.l.p.s., essendo indiscutibile che possono ritenersi depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'art. 221-*bis* t.u.l.p.s. — fra le quali non è compreso e non può, in via interpretativa, ritenersi compreso l'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. — mentre le violazioni delle altre disposizioni del medesimo regolamento, tra cui appunto l'art. 16, sono previste come reato e punite con l'arresto o con l'ammenda dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.»;

che a tale conclusione la Corte rimettente perviene dando esclusivo rilievo al (pur significativo) dato letterale della mancata esplicita inclusione nella norma impugnata della violazione delle modalità di tenuta del registro, e fonda unicamente su di esso l'affermazione dell'impossibilità di giungere ad una diversa interpretazione che sottragga la norma ai denunciati dubbi di incostituzionalità;

che, pertanto, il giudice rimettente non ha ulteriormente proseguito l'operazione ermeneutica, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame (avuto riguardo anche alla correlata previsione dell'art. 247 del regolamento) volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del testo unico (qualificato dall'ordinanza «principale») sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che (come ancora ivi sottolineato) «prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale»;

che il mancato integrale esperimento del percorso interpretativo (salvo l'esito di esso, evidentemente rimesso alla decisione del giudice *a quo*) si risolve in un vizio di inadeguata motivazione circa l'impossibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione conforme a Costituzione;

che, peraltro, la formulata richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell'art. 221-*bis* del testo unico comporterebbe che — in ragione della differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma — questa Corte sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta (non costituzionalmente vincolata) che viceversa, come tale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore (da ultimo, sentenza n. 144 del 2005 e ordinanza n. 262 del 2005);

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C1098

N. 400

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile - Obbligatorietà indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità del veicolo - Possibile confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, pur se appartenente a disabile non abbiente non in grado di pagare l'elevata sanzione pecuniaria - Ingiustificata discriminazione fra cittadini in base alle condizioni personali ed economiche - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel procedimento civile vertente tra Leone Luigi e il Prefetto di Udine con ordinanza del 29 ottobre 2004, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che all'opponente, invalido civile con riduzione dell'80 per cento della capacità lavorativa, nonché titolare unicamente di una pensione sociale di 229,00 euro mensili, secondo quanto espone il giudice *a quo*, era stato sequestrato un ciclomotore a bordo del quale egli era stato sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile, intervenuta dopo quattordici giorni;

che, argomenta il remittente, la disponibilità del veicolo è condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorché minima vita sociale e di relazione, ma la norma impugnata, fondata sul presupposto della tutela preventiva dei danni causati dalla circolazione stradale, non distingue tra i diversi veicoli che devono essere assicurati, apparendo evidente la minore pericolosità insita nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di autotreni o potenti automezzi;

che infine, conclude il Giudice di pace, la confisca del veicolo — utilizzato quale mezzo principale per lo svolgimento della vita di relazione — in danno di persona invalida e non abbiente e quindi non in grado di pagare una sanzione di 687,75 euro, determinerebbe un'ingiusta discriminazione tra cittadini in ragione delle condizioni personali ed economiche;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza nonché in ordine alla non manifesta infondatezza e concludendo nel merito per la non fondatezza;

che l'Avvocatura osserva come il legislatore abbia previsto numerose agevolazioni fiscali nel settore auto per i portatori di handicap e come la possibilità di riduzione della sanzione, ove l'assicurazione sia stata resa operativa nei quindici giorni dalla scadenza, configuri una vera e propria sanatoria, tale da escludere ogni discriminazione tra cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche.

Considerato che il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile;

che, secondo il remittente, tale normativa è altresì irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto equipara i ciclomotori, che hanno modeste potenzialità lesive di persone o cose, ad altri veicoli quali, ad esempio, autotreni o automobili idonee a raggiungere alte velocità;

che tale irragionevolezza sarebbe evidente qualora, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, il ciclomotore sia condotto da un invalido civile, per di più non abbiente e perciò non in grado di pagare la sanzione pecuniaria, con la conseguenza della confisca del veicolo;

che in tale ipotesi le norme violano anche l'art. 2 Cost., in quanto comprimono diritti fondamentali dell'invalido come quelli inerenti allo svolgimento di un lavoro ed alla vita di relazione;

che il giudice *a quo* non specifica se la censura sia rivolta all'obbligo assicurativo concernente i ciclomotori in quanto tali, per una loro presunta, minore pericolosità rispetto ad altri veicoli, ovvero se l'illegittimità costituzionale sia prospettata solo in riferimento all'ipotesi di ciclomotore condotto da un invalido civile;

che, peraltro, il remittente non impugna il comma 4 del citato art. 193 del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente la confisca, pur censurando la previsione di tale misura, né precisa se sussistano i presupposti per l'applicabilità della stessa, limitandosi ad una generica doglianza circa l'onerosità della sanzione pecuniaria;

che, quindi, sotto tutti i profili, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C1099

N. 401

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Formalità obbligatorie - Richiesta di trascrizione al P.R.A. e richiesta di rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione civile - Trattamento sanzionatorio unico e indifferenziato per l'inosservanza di uno solo o di entrambi i precetti - Mancata previsione di sanzioni distinte per ciascuna violazione - Disparità di trattamento fra cittadini totalmente o solo parzialmente inadempienti - Contrasto con i principi di eguaglianza e del giusto processo - Riconducibilità della censura di violazione del principio del giusto processo alla mancata adozione di un criterio di giustizia sostanziale - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 23 agosto 2004 dal Giudice di pace di Osimo, nel giudizio civile vertente tra Tramannoni Paolo e il Prefetto di Ancona, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 23 agosto 2004, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede «distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei commi primo e secondo della predetta norma»;

che il remittente è chiamato a decidere sull'opposizione, proposta dall'acquirente di una autovettura, avverso il verbale elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale per non aver ottemperato a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice della strada e con il quale gli vengono comminate le sanzioni previste dai commi 3 e 4 della stessa disposizione;

che, come riferisce il giudice *a quo*, l'opponente ha regolarmente trascritto il trasferimento del veicolo al Pubblico registro automobilistico, mentre ha ommesso di segnalarlo alla Motorizzazione civile (ora Dipartimento per i trasporti terrestri) per «una banale dimenticanza, dovuta fra l'altro ... alla sovrapposizione di procedure di carattere simile»;

che, secondo il remittente, non vi sarebbe dubbio che i commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice della strada individuino una duplice attività, consistente, da un lato, nella richiesta di trascrizione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico dell'avvenuto trasferimento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e, dall'altro, nella richiesta per il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione;

che, si argomenta ancora nell'ordinanza, all'inosservanza di entrambe dette attività corrisponderebbe la sanzione amministrativa, unica ed indistinta, di cui al successivo comma 3 e cioè il pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28 (*recte*: da lire 1.064 a lire 5.320.000, quale sanzione edittale vigente all'epoca della violazione oggetto di cognizione del remittente), oltre all'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 4, anch'essa unica ed indistinta, in conseguenza della circolazione di veicoli per i quali non sia stato richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà;

che, ad avviso del giudice *a quo*, proprio «nell'unicità delle previsioni sanzionatorie in precedenza individuate (che, irragionevolmente, cumulano precetti distinti e non necessariamente ed eziologicamente dipendenti)» risiederebbe «una disparità di trattamento tra coloro che non adempiono a nessuna delle due prescrizioni e coloro che (come è avvenuto nel caso di specie), invece, adempiono ad una sola di esse»;

che, peraltro, una tale disparità di trattamento sarebbe aggravata anche dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nel caso di trasferimento di residenza, la violazione non potrebbe più realizzarsi «dal momento che l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato automaticamente per il tramite dei comuni e, per di più, in maniera del tutto gratuita»;

che, pertanto, le norme denunciate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

che sarebbe infatti violato il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice della strada, in relazione alle sanzioni previste nei successivi commi 3 e 4, darebbero luogo a disparità di trattamento tra cittadini «che hanno violato entrambi i precetti» e cittadini «che ne hanno violato uno solo (come nel caso di specie)» e che sono soggetti «alle uniche e indistinte sanzioni previste nei richiamati commi 3 e 4»;

che inoltre sussisterebbe la violazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), giacché, secondo il giudice *a quo*, il giusto processo dovrebbe riguardare non soltanto l'approntamento di rimedi organizzativi finalizzati ad assicurare una ragionevole durata del processo ma, anche e soprattutto, «offrire una giustizia sostanziale nella quale i precetti e le relative sanzioni siano ispirati ad un effettivo e concreto parametro di giustizia nel senso che alla violazione di un precetto corrisponda una determinata sanzione e a violazioni di due precetti corrispondano due distinte sanzioni o, quanto meno, una sanzione diversa e più grave della prima»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che la difesa erariale osserva preliminarmente che i primi due commi della norma impugnata, nell'imporre all'acquirente di un veicolo l'obbligo di trascrivere il passaggio di proprietà in entrambi i registri nel termine di sessanta giorni, rispondono a finalità diverse, rilevando, da una parte, «motivi di ordine pubblico» e la «necessità di risalire con certezza al responsabile della circolazione» e, dall'altra, «motivi di ordine giuridico-patrimoniale connessi con la proprietà dei veicoli»;

che, argomenta ancora l'Avvocatura, l'aver adempiuto, come nella fattispecie all'esame del giudice *a quo*, una sola delle due formalità non può costituire una «attenuante» e non può essere un motivo per graduare le sanzioni, in quanto l'omissione anche di uno solo dei due obblighi crea «disallineamento dei due archivi», rendendo difficoltoso «lo svolgimento coerente dell'azione della P.A.»;

che, peraltro, le «procedure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 94» sono state «di fatto rese inoperanti» dall'emanazione del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi), il quale decreto, nel disciplinare il c.d. «sportello telematico dell'automobilista», così da permettere di accedere ad un unico sportello per l'espletamento delle formalità relative ai veicoli e per l'emissione dei documenti di circolazione e di proprietà, ha raggiunto l'obiettivo del contestuale aggiornamento sia dell'archivio nazionale dei veicoli, che del Pubblico registro automobilistico.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo ha denunciato l'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) «nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei commi primo e secondo della predetta norma»;

che l'art. 94 del codice della strada prevede, al primo e secondo comma, due distinte attività in capo all'acquirente di «autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» in caso di trasferimento della proprietà del bene: da una parte (comma 1), la richiesta, entro sessanta giorni dalla data di autenticazione della sottoscrizione dell'atto, della trascrizione al Pubblico registro automobilistico del trasferimento; dall'altra (comma 2), l'ulteriore richiesta, entro lo stesso termine di 60 giorni, al Dipartimento per i trasporti terrestri, del «rinnovo» o «aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti» di cui al comma 1;

che, in base al successivo comma 3, il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 era punito, all'epoca dei fatti oggetto di cognizione del giudice remittente, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.064.000 a lire 5.320.000 (attualmente, a seguito dell'aggiornamento recato dal d.m. 22 dicembre 2004, da euro 600 a euro 3.003), laddove, inoltre, il comma 4 prevedeva, sempre al momento dei fatti oggetto del giudizio principale, l'ulteriore sanzione pecuniaria da lire 532.000 a lire 2.660.000 (attualmente, a seguito dell'aggiornamento recato dal d.m. 22 dicembre 2004, da euro 300 a euro 1.501) per «chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la previsione, da parte dei commi 3 e 4 dell'art. 94 denunciato, di una sanzione pecuniaria unica ed indistinta per la violazione dei differenti precetti posti dai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 94, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra «cittadini che hanno violato entrambi i precetti contenuti nelle individuate disposizioni e cittadini che ne hanno violato uno solo (come nel caso di specie)»;

che sarebbe altresì vulnerato il principio del giusto processo posto dall'art. 111 della Costituzione, che mirerebbe anche «ad offrire una giustizia sostanziale nella quale i precetti e le relative sanzioni siano ispirati ad un effettivo e concreto parametro di giustizia, nel senso che alla violazione di un precetto corrisponda una determinata sanzione e a violazioni di due precetti corrispondano due distinte sanzioni o, quanto meno, una sanzione diversa e più grave della prima»;

che, sotto questo ultimo profilo, la prospettazione del remittente, sebbene evochi un parametro non conferente, deve essere tuttavia intesa come volta a denunciare l'irragionevolezza delle disposizioni impuginate, giacché imperniata sull'addebito al legislatore di non aver seguito, nell'apprestamento dell'apparato sanzionatorio, un criterio di «giustizia sostanziale», che, secondo lo stesso giudice *a quo*, andrebbe ravvisato nella diversificazione delle sanzioni a fronte di distinte fattispecie precettive;

che, come questa Corte ha più volte precisato, rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni: discrezionalità che può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (da ultimo, si vedano: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003);

che, nel caso delle norme denunciate, la scelta del legislatore si è tradotta nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo le quali stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2 dello stesso art. 94, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, sia la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti;

che tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una «forbice» edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, la quale ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 94 denunciato;

che, pertanto, proprio a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, la scelta legislativa censurata non può reputarsi palesemente irragionevole, né è tale da determinare la disparità di trattamento prospettata dal remittente;

che la questione, dunque, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 402

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Definizione agevolata delle pendenze tributarie (condono 1982) - Presentazione di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica delle pendenze in materia di I.V.A. (anni 1977-1981) - Presentazione per il 1981 di dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo anziché con richiesta di rimborso - Obbligatorietà della rinuncia al credito nel solo caso di richiesta di detrazione dell'eccedenza nell'anno successivo - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di capacità contributiva - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), art. 28, comma quarto, primo e secondo periodo.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, e 53, comma primo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, quarto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza del 6 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, nella controversia vertente tra S.p.a. Commerciale Frattina ed altri e l'Ufficio provinciale IVA di Napoli iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da cinque contribuenti avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio provinciale IVA di Napoli, formatosi su altrettante domande di rimborso relative all'imposta sul valore aggiunto dell'anno 1981, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanza del 6 marzo 1985, pervenuta a questa Corte solo il 5 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, quarto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui prevede la non applicazione per l'anno 1981 ed eventualmente per i precedenti anni, della definizione automatica solo a carico di coloro che hanno presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione del credito in detrazione nell'anno successivo e nella parte in cui tale definizione è ammessa qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunci all'eventuale residuo credito che, in ogni caso deve superare lire 200.000 per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma»;

che la Commissione rimettente premette che i ricorrenti — dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 1981 chiusa a credito con opzione di computo in detrazione nell'anno successivo dell'intera eccedenza — avevano presentato dichiarazione integrativa, volta alla definizione automatica dell'IVA per gli anni dal 1977 al 1981 ai sensi dell'art. 28 del citato d.l. n. 429 del 1982, ed avevano contestualmente rinunciato, in base all'espresso disposto di tale norma, al residuo credito dell'IVA per l'anno 1981 portato in detrazione nel 1982, al netto dell'imposta integrativa dovuta per il condono;

che gli stessi ricorrenti — prosegue la Commissione tributaria — avevano in seguito inutilmente richiesto al competente Ufficio IVA il rimborso dei crediti rinunciati, deducendo l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della suddetta norma di condono che impone la rinuncia quale condizione per l'accesso alla definizione automatica dell'imposta;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice rimettente afferma che «le domande proposte non possono essere accolte se non disapplicando il testuale e chiaro disposto dell'art. 28 sopra citato che condiziona la definizione automatica delle pendenze IVA per i contribuenti che abbiano fatto richiesta di computazione dell'intera eccedenza del credito di imposta in detrazione nell'anno successivo, come appunto hanno fatto i ricorrenti, alla rinuncia del loro credito; onde il pagamento delle somme rinunciate non può essere ritenuto spettante ove la remissione del debito operata in corrispettivo del richiesto beneficio fiscale non sia ritenuta priva di causa»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, secondo lo stesso giudice *a quo* la disciplina di cui alla norma censurata, «attraverso la determinazione di una categoria» di contribuenti «classificata sulla base di un elemento del tutto casuale e privo comunque di significato», discriminerebbe irrazionalmente ed ingiustificatamente, nell'accesso alla definizione automatica, i contribuenti, che nella dichiarazione annuale del 1981 chiusa a credito hanno scelto di computare l'importo dell'intera eccedenza in detrazione nell'anno successivo, rispetto a quelli che nella dichiarazione medesima hanno invece optato per il rimborso dell'eccedenza detraibile, subordinando l'accesso alla predetta definizione dei primi all'«onere aggiuntivo», non imposto ai secondi, della rinuncia all'eventuale residuo credito risultante dalla determinazione dell'imposta integrativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, il presupposto alla base della sollevata questione sarebbe erroneo, sia perché anche i contribuenti che avessero optato per il rimborso immediato dell'eccedenza detraibile e deciso di avvalersi del condono si troverebbero nella medesima situazione di perdita del loro credito, in ragione della natura «transattiva» della domanda di condono e dell'effetto di definizione automatica della dichiarazione integrativa, con conseguente estinzione del credito stesso; sia perché l'espresso riferimento della norma denunciata ai soli contribuenti che avessero optato per il riporto dell'intera eccedenza nel 1982 troverebbe giustificazione nel fatto che, con tale opzione, il credito stesso sarebbe entrato a far parte della dichiarazione successiva ai periodi d'imposta interessati dal condono; sicché, al fine di impedire la riscossione del credito dell'IVA relativo al 1981 nell'anno o negli anni successivi, il legislatore avrebbe previsto che il contribuente debba espressamente rinunciarvi.

Considerato che la Commissione tributaria di primo grado di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 28, quarto comma (*rectius*: quarto comma, primo e secondo periodo), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui prevede la non applicazione per l'anno 1981 ed eventualmente per i precedenti anni, della definizione automatica solo a carico di coloro che hanno presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione del credito in detrazione nell'anno successivo e nella parte in cui tale definizione è ammessa qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunci all'eventuale residuo credito che, in ogni caso deve superare lire 200.000 per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma»;

che il denunciato art. 28 del d.l. n. 429 del 1982 disciplina i presupposti e le condizioni della definizione automatica dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni dal 1977 al 1981 nell'ipotesi — oggetto del presente giudizio — in cui non siano stati notificati avvisi di accertamento e stabilisce che l'imposta integrativa sia determinata aumentando quella risultante dovuta in base a ciascuna dichiarazione originaria annuale di un importo pari alla somma del 2 per cento (o del 4 per cento per i contribuenti minori) dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate in ogni periodo di imposta e del 2 (o del 4) per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo (secondo comma, prima e seconda proposizione);

che, in particolare, relativamente al periodo d'imposta 1981 chiuso a credito, la norma censurata subordina, attraverso il combinato disposto del primo e secondo periodo del quarto comma di detto articolo 28, l'accesso alla definizione automatica dei contribuenti che hanno optato per il computo in detrazione nell'anno 1982 dell'intera eccedenza alla condizione che gli stessi rinuncino all'eventuale residuo credito risultante dalla differenza tra l'importo del credito indicato nella dichiarazione annuale e l'ammontare dell'integrazione relativa a tutti i periodi d'imposta definiti;

che tale condizione non è prevista per l'ipotesi in cui la definizione automatica è chiesta dai contribuenti che hanno optato per il rimborso della predetta eccedenza, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel testo vigente nel 1981;

che, secondo la Commissione rimettente, tale differenziata disciplina discriminerebbe in modo «del tutto casuale e privo [...] di significato» i contribuenti che nella dichiarazione annuale del 1981 chiusa a credito hanno scelto di computare in detrazione nell'anno successivo l'importo dell'intera eccedenza, rispetto a quelli che nella dichiarazione medesima hanno invece optato per il rimborso, e ciò ancorché ambedue le categorie di contribuenti abbiano l'identica posizione di creditori verso l'erario;

che la questione è manifestamente infondata, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, la denunciata disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, avuto riguardo alle differenti modalità di realizzazione del credito del contribuente ed alla loro diversa influenza sul perseguimento delle finalità proprie del condono c.d. «tombale» di cui al citato art. 28 del d.l. n. 429 del 1982;

che, nel caso di opzione per il rimborso del credito dell'IVA relativo al 1981, il legislatore, nella sua discrezionalità, ha scelto di non subordinare il condono alla rinuncia del credito e di tener fermo il potere di accertamento, e ciò in ragione sia della non implausibile previsione della minor frequenza di tale tipo di opzione (di regola meno favorevole al contribuente, perché comportante un non immediato soddisfacimento del credito), sia del fatto che l'esercizio del suddetto potere si inserisce, anche nell'ipotesi di intervenuto condono, nell'ambito di un distinto procedimento promosso ad iniziativa del contribuente (art. 38-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo all'epoca vigente) ed è pertanto necessariamente funzionale al riconoscimento od al diniego del richiesto rimborso (il potere di accertamento è riconosciuto dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 6429 del 1996 e n. 9646 del 1994, proprio con riguardo a fattispecie di rimborso regolate dalla disposizione censurata, ed è stato ribadito da questa Corte con l'ordinanza n. 340 del 2005, con riferimento alla particolare ipotesi di richiesta di rimborso di un credito derivante da operazioni inesistenti, in relazione al condono di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003»);

che invece, nel caso di opzione per il computo nell'anno 1982 dell'intera eccedenza, lo stesso legislatore del condono ha ritenuto di escludere in radice l'esercizio del potere di accertare la sussistenza del credito portato in detrazione, e ciò perché, a differenza dell'ipotesi di richiesta di rimborso, tale esercizio avrebbe riguardato la correttezza dell'immediata estinzione soddisfattiva del credito medesimo, conseguente all'operare del peculiare meccanismo automatico della compensazione, ed avrebbe richiesto, quindi, una onerosa e più diffusa attività di controllo;

che tale attività avrebbe frustrato la finalità, propria del condono «tombale» in esame, di definizione semplificata, spedita e globale delle pendenze tributarie (in tal senso, sulle finalità dei condoni fiscali, v., *ex plurimis*, le sentenze n. 33 del 1981, n. 172 del 1986 e n. 321 del 1995; nonché le ordinanze n. 361 del 1992 e n. 550 del 2000);

che, pertanto, non è irragionevole né arbitrario che il legislatore, intendendo prioritariamente perseguire questa finalità, abbia preferito in quest'ultimo caso condizionare l'accesso al condono alla rinuncia al credito dell'IVA del 1981, piuttosto che riconoscere il credito stesso previa puntuale verifica della sua sussistenza o, addirittura, senza alcuna verifica;

che, infine, l'evocazione dell'art. 53, primo comma, Cost. è palesemente non pertinente, perché tale parametro concerne la disciplina sostanziale dei tributi, mentre la denunciata normativa sul condono riguarda la disciplina della definizione delle pendenze tributarie (v., *ex plurimis*, la sentenza n. 172 del 1986, già citata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

Ordinanza 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione siciliana - Sanità pubblica - Previsione della contestuale titolarità dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL con quello di dipendente della medesima - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata distorsione della posizione d'imparzialità richiesta per l'esercizio di funzioni di elevato livello di responsabilità - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Aziende USL che insistono sul restante territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), art. 10.
- Costituzione artt. 3 e 97.

Regione siciliana - Benefici in favore di familiari di talassemici - Estensione dell'indennità vitalizia prevista con legge statale a favore dei portatori di talassemia al coniuge superstite in caso di decesso del titolare - Previsione della corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a «diversi chilometri» da quella di residenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata incondizionata ultrattività dell'erogazione del vitalizio - Lamentata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicazione della copertura finanziaria - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), artt. 11 e 12.
- Costituzione artt. 3, 81, comma quarto, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante «Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 marzo 2005, depositato in cancelleria il 9 marzo 2005 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2005;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 marzo 2005 e depositato il successivo 9 marzo, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante «Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico»;

che, secondo il ricorrente, l'art. 10 del disegno di legge n. 792, attraverso il quale viene esclusa l'applicabilità in Sicilia dell'art. 3, comma 9, ultimo capoverso, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché consentirebbe la contestuale titolarità ed esercizio, in capo al medesimo soggetto, della carica di direttore generale di una Azienda USL operante nel territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con la stessa USL;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, la sola esistenza di un contestuale rapporto di lavoro dipendente, seppure interrotto temporaneamente dall'aspettativa, costituisce una potenziale menomazione dell'imparzialità richiesta per l'esercizio di una funzione di così elevata responsabilità quale quella di direttore generale, con inevitabili influenze sul suo corretto esercizio;

che, peraltro, sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Aziende sanitarie locali delle altre Regioni italiane, per i quali rimarrebbe applicabile l'incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in assenza, peraltro, di qualsivoglia motivazione circa la peculiarità della situazione siciliana;

che, quanto alla denuncia dell'art. 11 della medesima delibera legislativa, la disposizione, nell'estendere al coniuge convivente l'indennità, prevista dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 (Interventi in materia di talassemia) a favore dei talassemici, in caso di morte del beneficiario, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto supererebbe i «limiti oggettivi connaturati alla materia disciplinata»;

che, difatti, l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990 prevede l'erogazione di un'indennità vitalizia in favore del portatore di talassemia, indipendentemente dal reddito posseduto dallo stesso, quale contributo di solidarietà per le spese derivanti dalle cure mediche e ristoro per i disagi e gli inconvenienti connessi a queste ultime;

che, pertanto, la concessione di tale beneficio al coniuge superstite convivente in caso di decesso del titolare non corrisponderebbe alle finalità perseguite dall'originario intervento legislativo, in quanto si risolverebbe in una «incondizionata» estensione del vitalizio, il quale, per sua natura, è «strettamente connesso allo stato di malattia e alle precarie condizioni di vita del destinatario»;

che, del resto, neppure dai lavori parlamentari si evincerebbero particolari ragioni a giustificazione della concessione di un nuovo vitalizio in favore di un soggetto (il coniuge superstite) che, fino a prova contraria, non è affetto da talassemia;

che, inoltre, lo stesso art. 11 contrasterebbe anche con l'art. 81, comma quarto, della Costituzione, perché l'introduzione di una nuova potenziale categoria di beneficiari dell'indennità comporterebbe «una nuova maggiore spesa che non trova nella disposizione né quantificazione né copertura»;

che, infine, il Commissario dello Stato denuncia, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, l'art. 12 della stessa delibera legislativa, il quale sostituisce l'espressione «distanti oltre 20 chilometri», contenuta nel comma terzo dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990, con la parola «diversi»;

che, secondo il ricorrente, tale modifica rimetterebbe alla discrezionalità dell'amministrazione la corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località diverse da quella di residenza;

che, inoltre, la mancata indicazione di un termine certo per acquisire il diritto all'indennità potrebbe vanificare l'intento originario del legislatore, rimettendone la soddisfazione alla valutazione di elementi non direttamente connessi alla titolarità del diritto stesso, svuotandolo del suo contenuto, rendendolo difficilmente esercitabile.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante «Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 9 marzo 2005, n. 3, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanze n. 169 e n. 293 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 24 - 25 ottobre 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Pubblico ministero - Attività di indagine in relazione alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate - Ispezione all'interno della proprietà «Villa La Certosa» - Assoggettamento dell'area a segreto di Stato con decreto del Ministro dell'Interno e conferma del segreto con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica - Dedotta illegittimità, sotto vari profili, del segreto, con conseguente limitazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria - Successivo consenso dell'ispezione - Esecuzione della difesa - Sopravvenuto difetto del requisito oggettivo del conflitto per essere cessata la materia del contendere - Inammissibilità del conflitto.

- Decreto del Ministro dell'Interno, 6 maggio 2004, prot. n. 1004/100 - 1158; nota Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2004, prot. n. 6000.2.4.1/66279/STP.
- Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2004, prot. n. 1004/100 - 1158, che ha apposto il segreto di Stato sull'area denominata «Villa La Certosa», in località Punta della Volpe (Olbia), in locazione all'attuale Presidente del Consiglio dei ministri (decreto a sua volta segreto con nota 2 ottobre 2004, prot. n. 1004/110 - 1933/2 del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Segreteria speciale); della nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, prot. n. 6000.2.4.1/66279/STP, che — in forza di delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2004 — ha confermato l'esistenza del segreto di Stato su detta area, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del suo Procuratore capo, con ricorso depositato il 15 gennaio 2005 ed iscritto al n. 282 del registro ammissibilità conflitti;

Visto l'atto di intervento dell'associazione «Friends of the earth international - Amici della Terra» - Delegazione Sardegna e dell'associazione «Gruppo di intervento giuridico»;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 gennaio 2005, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del suo Procuratore capo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica, in relazione al decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2004, prot. n. 1004/101158, che ha disposto l'assoggettamento dell'area in località Punta della Volpe, denominata «Villa La Certosa», alle previsioni di cui all'art. 12 della legge 24 ottobre 1997, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), interdicensi l'accesso «allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi», nonché in relazione alla

nota del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 dicembre 2004, prot. n. 6000.2.4.1/66279/STP, che — a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri — ha confermato l'esistenza del segreto di Stato sulla predetta area;

che, premette il ricorrente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania aveva avviato, in base a notizie giornalistiche e successive relazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, un procedimento penale, prima nei confronti di persone da individuare, e, successivamente, nei confronti dell'amministratore della società proprietaria di un'area di 50 ettari in località Punta Lada-Porto Rotondo, nella quale si ipotizzava la realizzazione di opere edilizie in assenza della prescritta concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, in violazione delle prescrizioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché all'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e ora all'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), trattandosi di area sottoposta a vincoli paesaggistici;

che, al fine di verificare lo stato dei luoghi, e la sussistenza di eventuali reati, la Procura di Tempio Pausania, in data 11 maggio 2004, aveva disposto un'ispezione all'Interno della proprietà «Villa La Certosa»;

che, a seguito della notifica di questo decreto di ispezione, il difensore del proprietario dell'area segnalava, con una lettera del 26 maggio 2004, la circostanza che una parte dei lavori in oggetto era stata coperta da segreto di Stato, pregando altresì il magistrato inquirente di voler «sopraspedere dall'eventuale disposizione di ispezioni o sopralluoghi»;

che la Procura veniva incontro a tale richiesta del difensore sino alla indiretta conoscenza della nota del Capo di gabinetto del Ministero dell'interno, 8 giugno 2004, prot. n. 1004/1101102/4, nella quale si affermava che l'area in questione era stata assoggettata alle previsioni dell'art. 12 della legge n. 801 del 1997;

che, a seguito di tale informativa, la Procura ricorrente richiedeva — con nota riservata del 27 agosto 2004 diretta al Ministero dell'Interno e al Comitato per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) — la collaborazione di questi ultimi al fine di «consentire l'espletamento dell'attività ispettiva, sottolineando peraltro la non opponibilità, in sede di ispezione dei luoghi, del decreto di apposizione del segreto di Stato sull'area in questione»;

che, in data 7 settembre 2004, la Procura adottava un secondo decreto di ispezione di luoghi, con riferimento alle pertinenze di Villa La Certosa;

che, in data 9 e 10 settembre 2004, il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Segreteria speciale, comunicava alla Procura che l'area di Villa La Certosa era stata dichiarata, con decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004, «soggetta alle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 801 del 1997» e che, «in applicazione del citato d.m., è espressamente interdetto l'accesso all'area in oggetto, allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi»;

che il tentativo della Procura della Repubblica di procedere, in data 14 settembre 2004, alla surrichiamata ispezione dei luoghi veniva reso impossibile dalla affermazione da parte di rappresentanti ministeriali che, in base al d.m. 6 maggio 2004 del Ministro dell'Interno, «tali luoghi e fabbricati ivi esistenti non sono conoscibili né ispezionabili neppure dall'Autorità giudiziaria»;

che, successivamente, perveniva alla Procura la nota 2 ottobre 2004, prot. n. 1004/110-1933/2 del Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro - Segreteria speciale, con la quale si trasmetteva il decreto con cui il ministro aveva apposto il segreto di Stato, precisandosi però che il documento, inviato a soli fini processuali, avrebbe dovuto, una volta consultato e visionato, essere restituito, senza essere riprodotto;

che il ricorrente, con nota riservata in data 3 novembre 2004, richiedeva al Presidente del Consiglio, di «comunicare entro il termine di 60 giorni, così come analogamente previsto dagli artt. 202 e 256 cod. proc. pen., l'esistenza e la attualità del segreto»;

che, con la nota impugnata, in data 23 dicembre 2004, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, confermava «l'esistenza del segreto di Stato sull'area ubicata in località Punta di Volpe detta «Villa La Certosa», in quanto rientrante nell'oggetto di tutela indicato dall'art. 12 della legge n. 801 del 1997»: ciò in quanto l'area in questione sarebbe stata individuata quale «sede alternativa di massima sicurezza» per «l'incolumità del Presidente del Consiglio, dei suoi familiari e dei suoi collaboratori e per la continuità dell'azione di Governo», nell'ambito di una «pianificazione nazionale antiterrorismo che, tra l'altro, prevede particolari modalità di tutela per la alte cariche dello Stato»;

che, ciò premesso in fatto, la Procura ricorrente espone le ragioni di diritto a sostegno del sollevato conflitto di attribuzione, rilevando, quanto alla ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo, che secondo la costante giurisprudenza costituzionale il pubblico ministero sarebbe legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato «in quanto titolare diretto ed esclusivo — ai sensi dell'art. 112 Cost. dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale»;

che «uguale legittimazione» dovrebbe riconoscersi «sul lato passivo» sia al Presidente del Consiglio dei ministri, sia al Governo della Repubblica nel suo complesso: il primo, infatti, sarebbe l'organo deputato a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in relazione alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato; il secondo, dal canto suo, sarebbe comunque il soggetto «cui l'atto impugnato deve ritenersi imputabile»;

che, dal punto di vista oggettivo, non vi sarebbe dubbio che, nel caso concreto, si controverta in ordine alla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali», dal momento che si lamenta «l'illegittima apposizione del segreto di Stato da parte del potere esecutivo, tale da determinare una menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti al pubblico ministero»;

che, in relazione al merito, il ricorrente afferma che gli atti impugnati gli impedirebbero di procedere «all'ispezione dei luoghi e delle cose ai fini della individuazione dei fatti di reato per i quali (...) procede» e dunque di svolgere le attività che il codice di procedura penale configura come preordinate all'eventuale esercizio dell'azione penale;

che, nella specie, la opposizione del segreto di Stato, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in forza di puntuale delega del Presidente del Consiglio, sia da parte del Ministro dell'interno, sarebbe da ritenere «assolutamente illegittima»;

che tale illegittimità deriverebbe, quanto al Ministro dell'interno, dalla circostanza che la determinazione in questione sarebbe stata adottata «al di fuori di qualsiasi (...) previsione legislativa di competenza»; e, quanto al Ministro dell'interno e al sottosegretario alla Presidenza, perché adottata «con riferimento ad un'ipotesi (l'ispezione dei luoghi) non rientrante nella disciplina della legge 24 ottobre 1977, n. 801»;

che, in ogni caso, la illegittimità dipenderebbe dalla circostanza che gli atti in questione sarebbero stati posti in essere «al di fuori delle ipotesi previste dalla disciplina vigente del segreto di Stato», così come emergerebbe anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto;

che, in relazione al primo di tali aspetti, nel ricorso si afferma come «la sicurezza dello Stato sia attribuita dal legislatore esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri», e non «al Governo nella sua collegialità o a singoli Ministri»;

che, in relazione al secondo aspetto, invece, si osserva come le ispezioni, le perquisizioni e gli altri mezzi processuali di ricerca della prova non conoscerebbero «limitazione alcuna in dipendenza della normativa speciale sul segreto di Stato», dal momento che limitazioni sussisterebbero solo per la testimonianza ed il sequestro, ai sensi rispettivamente degli artt. 202 e 256 del codice di rito, non essendo in vigore analoga normativa concernente le ispezioni;

che, peraltro, secondo il ricorrente, il segreto di Stato non potrebbe essere apposto su «luoghi», non potendosi interpretare in tal senso il riferimento ad «ogni altra cosa» contenuto nell'art. 12 della legge n. 801 citata, sia in quanto non sarebbe possibile identificare «un luogo con una cosa», sia in quanto la apposizione del segreto sarebbe finalizzata ad evitare il rischio derivante dalla diffusione del contenuto di atti, documenti o notizie, nonché «dalle informazioni desumibili da una cosa», e perciò stravolgerebbe il dettato normativo «estendere il concetto di diffusione fino al punto di ricomprendervi anche i luoghi, intesi in senso strettamente materiale»;

che, d'altronde, come ribadito anche dalla sentenza n. 86 del 1977 di questa Corte, al principio di segretezza sarebbe consentito «incidere (...) su valori parimenti rilevanti dal punto di vista costituzionale, quali quelli tutelati dal potere giudiziario», solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientrerebbe il caso in questione;

che, ad ulteriore sostegno delle tesi sostenute, il ricorrente richiama le sentenze di questa Corte n. 410 e n. 110 del 1998, nelle quali si afferma che «onde evitare un'alterazione dell'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria, l'esistenza del segreto di Stato non può impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti a cui si riferisce la *notitia criminis*, e di esercitare, se del caso, l'azione penale, ma ha il solo effetto di inibire la utilizzazione di prove coperte dal segreto, ove illegittimamente acquisite»;

che, inoltre, la Procura ricorrente evidenzia come — per effetto dei provvedimenti che hanno dato causa al conflitto — l'area in questione risulterebbe «sottratta a qualsivoglia controllo di legalità», determinandosi in tal modo la conseguenza secondo la quale il Presidente del Consiglio, i suoi familiari, i suoi collaboratori ed i suoi ospiti godrebbero in essa di una sorta di «immunità territoriale», estesa anche a fatti ed atti non connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali creandosi, conseguentemente, «un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare quella penale»;

che, ancora, la apposizione del segreto non potrebbe giustificarsi neppure con la necessità, affermata nella nota in data 23 dicembre 2004 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di salvaguardare l'incolumità del Presidente del Consiglio, dei suoi familiari e dei suoi collaboratori, in quanto ciò giustificherebbe la predisposizione di un adeguato e specifico apparato di sicurezza, anche a presidio dei luoghi in cui egli dimora o transita ma non «l'assoggettamento a segreto di Stato di un'intera area privata in maniera stabile e permanente»;

che, da ultimo, la apposizione del segreto, nel caso in questione, non potrebbe giustificarsi in relazione all'esigenza di «preservare la conoscibilità dei luoghi», in considerazione del fatto che «una dettagliata descrizione — corredata di fotografie dell'attuale residenza secondaria» dell'attuale Presidente del Consiglio» sarebbe già stata divulgata da alcune pubblicazioni;

che, in data 21 febbraio 2005, hanno depositato atto di intervento *ad adiuvandum* l'associazione «Friends of the earth international - Amici della Terra» associazione non governativa ambientalista, riconosciuta con d.m. 20 febbraio 1987, *ex art.* 13 della legge n. 349 del 1986, nonché l'associazione «Gruppo d'intervento giuridico», associazione ambientalista non riconosciuta *ex artt.* 36 e ss. cod. civ.;

che, successivamente, il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, oltre ad insistere nel ricorso, chiede a questa Corte di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'esibizione del decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004, nonché del verbale di sopralluogo che sarebbe stato compiuto nella zona oggetto del segreto da una non precisata autorità e di cui era stato disposto il divieto di divulgazione;

che, con nota 13 maggio 2005, n. 10041110-963/4, il Capo di gabinetto del Ministro dell'interno informava la Procura della Repubblica di Tempio Pausania che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva comunicato al Ministro, con lettera 10 maggio 2005, la sua volontà di consentire, avvalendosi delle prerogative previste dal decreto in data 6 maggio 2004, n. 10041110-115812 (5047), l'accesso all'area «in questione» «ai fini di procedere all'ispezione richiesta» dalla Procura;

che, a seguito di tale atto, il ricorrente ha depositato una nuova memoria, nella quale insiste nel ricorso affermando che l'assenso all'accesso alla località Punta della Volpe e alla effettuazione dell'ispezione dei luoghi non potrebbe equivalere alla revoca del decreto che illegittimamente aveva apposto il segreto;

che, in data 16 luglio 2005, l'Avvocatura generale dello Stato, riferendo di aver ricevuto la notifica dell'atto di intervento in giudizio di «Friends of the earth international - Amici della Terra», ha fatto pervenire a questa Corte il verbale di ispezione *ex art.* 244 e ss. cod. proc. pen. dell'area di «Villa La Certosa» eseguita dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania il 20, 22 e 23 giugno 2005, nonché il verbale del sopralluogo sui medesimi luoghi svolto l'11 luglio 2005 dal direttore del Servizio tutela del paesaggio di Sassari della Regione autonoma della Sardegna;

che il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria, nella quale, pur dando atto della effettuazione dell'ispezione, di cui viene depositato il relativo verbale, ribadisce le proprie richieste, escludendo che l'assenso all'accesso sui luoghi e la effettiva ispezione degli stessi possano determinare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che alcuni effetti giuridici si sarebbero comunque prodotti e residuerebbe l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione, che rappresenterebbe «l'oggetto principale del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953».

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a decidere, con ordinanza, se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere riconosciuta la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate;

che, ancora, dal punto di vista soggettivo, nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere al conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo sulla base della legge n. 801 del 1977, ma, come questa Corte ha già più volte chiarito, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenze n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977; ordinanza n. 426 del 1997);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso, che ha come oggetto l'asserita menomazione dei poteri dell'autorità giudiziaria in conseguenza degli atti ministeriali impugnati, è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata dal Procuratore della Repubblica ricorrente concerne funzioni riconducibili all'art. 112 della Costituzione;

che, peraltro, nelle more dell'attuale fase del giudizio, è intervenuta la nota del Ministero dell'interno n. 1004/110-96314 del 13 maggio 2005, con la quale, rappresentandosi espressamente la volontà del Presidente del Consiglio dei ministri, si è consentito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania di accedere all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato «ai fini di procedere all'ispezione richiesta», e che tale ispezione è stata pienamente effettuata, in attuazione del relativo decreto, nelle date 20, 22 e 23 giugno 2005, alla presenza del difensore dell'indagato e di funzionari del CESIS;

che, su proposta degli stessi funzionari del CESIS, l'ispezione si è estesa anche a «siti non menzionati espressamente nel decreto di ispezione datato 7 settembre 2004» ed in particolare alle «opere di più recente realizzazione», nell'asserito «spirito di leale collaborazione tra i poteri dello Stato e nell'ottica della sempre più ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria procedente» (secondo quanto risulta dal relativo verbale);

che, di conseguenza, il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del codice di procedura penale, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente ha rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto;

che, in relazione ai lamentati possibili effetti sui poteri dell'autorità ricorrente derivanti dal trascorrere del tempo relativo allo svolgimento della vicenda, si tratta di una mera situazione di fatto, comunque non rimediale anche a seguito di una ipotetica pronuncia di questa Corte sul merito del conflitto;

che questa Corte, in sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, è chiamata a giudicare, come confermato dalla costante giurisprudenza (*cfr.*, per tutte, la sentenza n. 420 del 1995), su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti;

che, conseguentemente, essendo venuta meno la materia del contendere, il conflitto deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del suo Procuratore capo, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 83

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Norme di carattere settoriale in materia di: spettacolo e attività culturali, ambiente, socio-assistenza, sanità, personale, ricerca scientifica, attività produttive, università e commercio - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata adozione di variazioni di bilancio senza apposita legge di bilancio, in contrasto con i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di contabilità delle regioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 76/2000 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, Titolo II.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico» ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12 per cento al fine di attivare il complesso chirurgico e dell'emergenza «Asclepios», di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonché di istituire ed attivare l'«Unità spinale» e di potenziare le attività trapiantologiche e di oncematologia pediatrica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata eccedenza dalla competenza regionale in materia di istruzione e ricerca scientifica e violazione dell'autonomia universitaria per la mancata previsione dell'emanazione dell'atto del direttore generale dell'azienda d'intesa con il rettore dell'Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra le regioni.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 12.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, in relazione agli artt. 33 e 120 Cost. e all'art. 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Organi ed organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «De Bellis» ed «Oncologico» - Consiglio di indirizzo e verifica - Previsione della durata in carica dei componenti per quattro anni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 2, comma 1, dell'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, che prevede una durata in carica di cinque anni dei componenti di detto consiglio - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Eccedenza dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Incarico di direttore scientifico degli IRCCS regionali - Durata quadriennale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 3, comma 5, dell'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 - Eccedenza dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Direttore scientifico degli IRCCS - Approvazione dello schema contrattuale e del trattamento economico - Determinazioni attribuite alla Giunta Regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 5 d.lgs. n. 288/2003), che prevede la nomina del Direttore scientifico da parte del Ministro della Salute sentita la Regione interessata - Eccedenza dalla sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, art. 14, commi 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Puglia - Legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Gestione Commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) - Prevista cessazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 288/2003, che subordina l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ancora in corso di definizione per i due summenzionati istituti - Eccedenza dalla sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 14, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.

IL TRIBUNALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con sede in Bari, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge Regione Puglia del 12 agosto 2005, n. 12 (pubbl. in B.U.R. n. 103 del 16 agosto 2005) recante «Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» con specifico riguardo all'intero titolo II nonché, in modo particolare, agli articoli 12 e 14 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 33, 81 e 120 cost. nonché coi principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate; e a ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 5 ottobre 2005.

Nel B.U.R. n. 103 del 16 agosto 2005 della Regione Puglia risulta pubblicata la epigrafata legge regionale n. 12/2005, con cui sono state apportate ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Avverso tale legge, con specifico riguardo all'intero titolo II nonché, in modo particolare, agli articoli 12 e 14, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31, legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico riguardo all'intero titolo II nonché agli artt. 12 e 14, contenuti nel medesimo titolo II di detta legge; e ciò sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.

Preliminarmente si rileva che, pur essendo la legge di cui trattasi una variazione al bilancio, questa va a dettare, oltre a norme di variazione al bilancio di previsione, contenute nel Titolo I, anche disposizioni di carattere settoriale nelle più svariate materie, contenute nel Titolo II. Tale Titolo II, contiene dall'art. 3 all'art. 26, disposizioni varie di carattere settoriale in materia di spettacolo e attività culturali, in materia ambientale, in materia socio assistenziale, in materia sanitaria, in materia di personale, in materia di ricerca scientifica, in materia di attività produttive, in materia di università, in materia di commercio. Invero l'art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208», dispone che la giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità revisionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale. La legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo. Tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unità previsionali di base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione Europea, e, infine, per l'iscrizione delle relative spese. Inoltre possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unità previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio. Tale articolo è da considerarsi principio fondamentale della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», alla cui osservanza, quindi, le Regioni sono tenute.

Ciò posto, tale Titolo II della legge in esame, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma cost., violando i principi fondamentali della suddetta materia, contenuti nel d.lgs. n. 76/2000 e con l'art. 81 Cost.

II. — 1) L'art. 12, rubricato «personale del servizio sanitario regionale», al comma 1, autorizza il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria «policlinico» ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%, al fine di attivare il complesso chirurgico e dell'emergenza «ASCLEPIOS» di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonché di istituire e attivare l'«Unità spinale» e di potenziare le attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica. Tale previsione eccede dalla competenza regionale in materia di istruzione e ricerca scientifica, violando l'autonomia universitaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto del direttore generale dell'azienda di riferimento sia fatto d'intesa con il rettore dell'università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, da considerarsi principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica. Per i suesposti motivi la disposizione in esame risulta illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, cost., in riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, nonché dell'art. 33 cost., e dell'art. 120 Cost.

Medesimi rilievi vanno fatti in riferimento al comma 5 dell'art. 12 in questione, che autorizza il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevederne l'intesa con il rettore.

2) L'art. 14, rubricato «organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «De Bellis» e «Oncologico», presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni in esso contenute eccedono dalla competenza legislativa regionale nelle materie di legislazione concorrente della tutela della salute e della ricerca scientifica (art. 117, terzo comma Cost.), con riferimento ai principi fondamentali stabiliti dal d.lgs., n. 288 del 2003 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dall'Atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, emanato ad integrazione del su menzionato d.lgs. n. 288 del 2003 (art. 5), in violazione, quindi, del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e di quello dell'Intesa (*cf.* sent. n. 303/2003 della Corte costituzionale).

Le censure afferiscono, in particolare, alle seguenti disposizioni:

il comma 2, nel fissare in quattro anni la durata in carica del Consiglio di indirizzo e verifica, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di Intesa sopra menzionato laddove si prevede che i componenti dell'organismo in oggetto durino in carica cinque anni;

il comma 3, nello stabilire la durata quadriennale dell'incarico del direttore scientifico degli IRCCS regionali, si pone in contrasto con la previsione di una durata quinquennale dello stesso contenuta nell'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa Stato-Regioni;

i commi 4 e 9, nel rimettere, rispettivamente, l'approvazione dello schema contrattuale del settore scientifico e la determinazione del trattamento economico della stessa in capo alla giunta regionale, si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003, in quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita la regione interessata, e non già dalla stessa Regione;

il comma 7, infine, nello stabilire che la gestione commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) termina entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale, si pone in contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 288/2003, il quale subordina l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, risulta essere ancora in corso di definizione.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare l'intero titolo II della legge della Regione Puglia del 12 agosto 2005, n. 12; o comunque gli articoli 12 e 14 contenuti nel medesimo titolo II di detta legge.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) estratto della deliberazione del C.d.m. del 5 ottobre 2005;*
- 2) copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 7 ottobre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: PAOLO COSENTINO

N. 84

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - «Decadenza automatica» di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Previsione che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano la medesima durata della legislatura regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale per violazione delle norme del codice civile in materia di durata nominale massima (tre anni) della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle S.p.A - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); Codice civile, art. 2383, comma 2.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Norme in materia di nomine di competenza degli organi di direzione politica regionale - Retroattività della «decadenza automatica» alle nomine già effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata indebita risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che non prevedeva la fiduciarità delle medesime - Necessità per la risoluzione dei rapporti in questione di una valutazione negativa sui risultati conseguiti e sull'attività svolta - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Erronea applicazione del principio dello «spoils system» - Violazione dei principi di affidamento e di diritto all'ufficio - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 51 e 97; Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, e per legge domiciliato.

Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005 pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 31 agosto 2005 (art. 1 e 2) in base alla deliberazione 29 settembre 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verrà depositata.

La legge regionale del 12 agosto 2005 della Regione Abruzzo recante «Nuove norme sulle competenze degli organi di direzione politica» discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia (legge n. 145/2002) presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale contenuti negli articoli 1 e 2 della legge, in particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lett. g, e 1) Cost.

1) Preliminarmente si osserva che è prevista la «decadenza automatica» all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della regione.

2) In particolare l'art. 1, comma 1 della legge impugnata che prevede la decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Ciò, in mancanza di soluzioni alternative (salvo l'eventuale conferma delle nomine nei 45 gg. successivi alla decadenza) contenute invece nella legge statale n. 145/2002 che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente e senza la possibilità di individuare una esplicita o implicita ragione per dettare tale decadenza.

Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2, prevede che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla regione abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale.

Ciò succede la competenza regionale in quanto va a confliggere l'art. 2383 comma 2, del codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di amministratore e di componente del consiglio sindacale delle S.p.A., in tre anni, invadendo la materia «dell'ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera i) della Costituzione).

Inoltre l'art. 2 prevede la retroattività di tali disposizioni, disponendo la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Tale previsione viola il principio di affidamento e il diritto all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarietà delle stesse, e per delle quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l'attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni in oggetto si differenziano dall'analogia norma prevista dall'art. 6 della legge statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini), la quale, pur contemplando la possibilità di revocare le nomine già conferite, prevede un ambito di applicazione ben più ristretto, in quanto fa riferimento esclusivamente a quelle nomine che, assegnate nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, sono legate fiduciariamente ai Governi il cui mandato e la cui rappresentatività politica sono da considerarsi a termine. Ciò rende ragionevole la considerazione dell'inadeguatezza dei soggetti nominati a rispettare il nuovo indirizzo politico.

La legge regionale in esame, invece, non prevedendo alcun termine a partire dal quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa l'operato dei soggetti interessati. Si ravvisa, in tal senso, la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare la illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2 e art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005.

Saranno depositati:

- 1) *l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 settembre 2005;*
- 2) *rapporto del Dip.to affari regionali.*

Roma, addì 3 ottobre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Aldo LINGUITI

N. 523

Ordinanza del 27 settembre 2005 emessa dal Tribunale di Chiavari nel procedimento penale a carico di Oseguera Villamar Tiburcio Olmedo

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 1619/05 RG NR (n. 798/05 R.G. Trib.) nei confronti di: Oseguera Villamar Tiburcio Olmedo, nato in Ecuador il 27 settembre 1961, imp. In ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.

Premesso che l'imputato è stato arrestato il 30 agosto 2005 nella flagranza del reato di cui sopra. Il decreto di espulsione, fondato sui motivi di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 2, d.lgs. e l'ordine emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, tradotti in lingua spagnola sono stati notificati all'imputato il 7 giugno 2004.

L'imputato non ha allegato giustificato motivo per la propria inottemperanza all'ordine.

La richiesta dell'imputato, tramite il proprio difensore, munito di procura speciale, di essere giudicato con rito abbreviato è stata accolta ed è stata conclusa la discussione.

Ritiene lo scrivente che debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis).

La questione appare rilevante ai fini del decidere in quanto, ove si dovesse pervenire ad una condanna, la pena comminata dovrebbe essere quella prevista della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, e non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni di cui *infra*.

Appare necessaria una breve premessa sull'iter che ha portato all'attuale formulazione della norma.

Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie penale di cui trattasi è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi a un anno, prevedendosi per tale reato l'arresto obbligatorio.

Con la sentenza 223/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* per contrasto con gli articoli 3 e 13 Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale.

È quindi intervenuto il d.l. n. 241/2004, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-*quater* (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), già prevista come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter veniva previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, ipotesi per la quale veniva mantenuta la pena dell'arresto da sei mesi a un anno) e veniva nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio.

È dunque intervenuto un notevole inasprimento della pena, della cui proporzionalità e ragionevolezza si dubita.

Deve essere qui richiamato il criterio costantemente adottato dalla Corte costituzionale, che, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però affermato che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, nella sentenza n. 84/1997).

Ancora, è stato chiarito (sentenza n. 409/1989) «che il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali».

Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

A ciò si aggiunge (sempre nella sentenza citata) che il principio di proporzionalità porta a negare legittimità alle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni». Questo principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»), art. 2 — 109).

Inoltre, la Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 313/1995 e n. 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato vanifica il fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione.

In primo luogo, poiché il dubbio di costituzionalità riguarda un inasprimento della pena, non può omettersi di ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale su un'eccezione concernente l'elevazione nel 1991 del minimo edittale per il reato di cui all'art. 629 c.p.

Nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione, la Corte (ordinanza n. 368/1995) ritenne rispettato il limite della ragionevolezza rilevando che l'inasprimento in quel caso non dava luogo «a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rapina — fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a quella della estorsione».

La questione oggi in esame è totalmente diversa per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, l'inasprimento è, in questo caso, certamente macroscopico: il massimo edittale della pena detentiva in precedenza prevista per lo stesso fatto, qualificato come contravvenzione, corrisponde ora al minimo edittale previsto per il delitto.

In secondo luogo, l'aumento di pena per il delitto di estorsione costituiva la risposta ad un fenomeno criminoso emerso con particolare gravità nel periodo storico nel quale si collocava l'inasprimento sanzionatorio *de quo*.

Una simile ragione non è invece dato rinvenire per l'inasprimento di pena per lo straniero che non ottempera all'ordine del questore.

Nei soli due anni che intercorrono tra legge n. 189 e la legge n. 271, il fenomeno dell'immigrazione clandestina (per contrastare il quale vennero scritte le norme della legge n. 189/2002) non ha subito variazioni tali da giustificare la conversione in delitto dell'inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento del questore e l'elevazione macroscopica di pena introdotta in sede di conversione in legge del d.l. n. 241/2002.

Né una tale giustificazione si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004 che ha introdotto una sanzione così elevata, posto che i relatori fanno riferimento soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, intendendo tale adeguamento come un inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Che questo fosse l'unico fine per il quale è stata elevata in misura così rilevante la sanzione è confermato dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice (fatto evidentemente ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale).

È evidente che la trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale non integra il criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con i principi costituzionali posti dagli articolo 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Per valutare se l'inasprimento di pena introdotto dalla legge n. 271/2004 sia compatibile con l'art. 3 della Costituzione si deve poi fare riferimento a norme incriminatrici poste a tutela degli stessi interessi (individuati nell'ordine pubblico e nella sicurezza pubblica) con previsione di analoghe modalità di condotta. Tale comparazione è stata effettuata dalla Corte costituzionale al fine di valutare la proporzionalità e la ragionevolezza della pena prevista per il reato di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 772/1972 (sentenza 409/1989) e della pena prevista per il reato di cui all'art. 341 c.p. (sentenza n. 341/1994).

In questo caso, deve essere preso in considerazione l'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico.

Ancora, sempre alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza è ispirata la fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 1423/1956. Anche qui vi è un ordine della pubblica autorità (il questore, come nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 4-ter) concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» (si osserva, al riguardo, che si tratta non di una pericolosità «potenziale», quale è quella dello straniero clandestino, ma di una pericolosità concreta) e anche qui l'inottemperanza configura una contravvenzione, per la quale è previsto l'arresto da uno a sei mesi.

Coerentemente con le sanzioni dettate per analoghe violazioni il legislatore del 2002 aveva previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, potendo la maggiore pena (da sei mesi a un anno di arresto) dettata per lo straniero trovare giustificazione nell'esigenza di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Sussiste invece una rilevante sproporzione tra la pena ora prevista per la stessa ipotesi, configurata come delitto e le sanzioni penali dettate per le contravvenzioni (ad essa analoghe) di cui agli articoli 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza sussiste dunque sotto un duplice profilo e cioè sia con riferimento alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua per l'ipotesi in esame, sia con riferimento alle pene previste per analoghe fattispecie.

Come si è visto, la Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 3 della Costituzione impone che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale (che, se si tratta di straniero, non è per questo di rango inferiore a quello del cittadino) venga effettuato con riferimento alle sanzioni previste per condotte analoghe, che minacciano gli stessi interessi e che solo quando la sanzione penale viene stabilita con la necessaria proporzionalità la pena può avere la funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Chiavari, addì 27 settembre 2005

Il giudice: CARTA

05C1104

N. 524

*Ordinanza del 19 luglio 2005 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze
sull'istanza proposta da Formigli Andrea*

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, a scopo terapeutico - Concedibilità della misura per non più di due volte - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto alla salute.

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 32.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza in procedimento di sorveglianza.

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 14 luglio 2005;

Visti ed esaminati gli atti relativi al procedimento di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico ai sensi dell'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 promosso in seguito ad istanza avanzata da F. A., nato a Livorno il, attualmente domiciliato in Rosignano Solvay (LI), presso la comunità terapeutica «I Salci»;

Rilevato che l'istanza è relativa all'esecuzione della pena di anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione (residuo di anni 3, mesi 4 e giorni 12 di reclusione) di cui alla sentenza emessa in data 5 novembre 2003 da G.u.p. Tribunale Livorno, riformata in data 16 marzo 2004 da Corte di appello di Firenze, definitiva il 1° maggio 2004, assorbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno in data 9 giugno 2004 (es. n. 255/2004 R.E.S.);

Verificata la regolarità delle comunicazioni e notificazioni di rito;

O S S E R V A

1. — F. A. già detenuto nella Casa circondariale di Livorno dal 19 maggio 2004 in esecuzione della pena indicata in epigrafe, è stato scarcerato il 23 marzo 2005, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, in seguito a presentazione di istanza di affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 309/1990 (cui era connessa richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, preordinata all'esame della richiesta di affidamento terapeutico).

Dall'esame degli atti risulta che l'interessato — che ha una lunga storia di tossicodipendenza, iniziata già all'età di 16 anni — dopo la scarcerazione ha fatto ingresso nella comunità terapeutica «I Salci» di Rosignano Solvay, struttura ritenuta idonea ai fini del recupero del soggetto, secondo il programma concordato con il Ser.t. dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno (si veda certificazione relativa a tossicodipendenza ed idoneità del programma terapeutico rilasciata in data 9 marzo 2005 dal servizio per le tossicodipendenze di Livorno ed allegata all'istanza in esame). Dalla relazione redatta il 2 luglio 2005 dagli operatori referenti della suddetta comunità emerge che il F. fin dall'inizio, ha dimostrato adeguata motivazione in relazione al contenuto del programma, ha concluso positivamente la fase di osservazione ed è entrato nella fase centrale terapeutica.

2. — Il collegio, tuttavia, deve rilevare che l'interessato ha già fruito di due affidamenti in prova a scopo terapeutico, in relazione ad altre condanne, con esecuzione già conclusa, come chiaramente risulta dall'esame del certificato del casellario giudiziale. Le precedenti esperienze non hanno avuto esito positivo, a causa di ricadute nel consumo di stupefacenti, il che evidentemente dimostra l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la fragilità psicologica del soggetto, il quale, tuttavia, sta ora seguendo un buon percorso all'interno di una struttura residenziale. Nonostante vi siano, dunque, i presupposti sostanziali per l'applicazione dell'affidamento terapeutico in relazione all'esecuzione penale di cui si tratta, l'istanza non può essere accolta in quanto il quinto comma dell'art. 95 d.P.R. n. 309/1990 prevede espressamente che «l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte». Nella fattispecie, inoltre, non possono essere applicate altre misure alternative alla detenzione, peraltro non adatte al tipo di problematica di cui si discute: non l'affida-

mento in prova ordinario ai sensi dell'art. 47 o.p., in quanto in tal modo si realizzerebbe una vera e propria «truffa delle etichette», dissimulando un affidamento terapeutico da svolgere in comunità sotto la maschera di un affidamento ordinario, con una evidente elusione del divieto normativo sopra detto; non la detenzione domiciliare, poiché non ricorre alcuna delle specifiche condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47-ter o.p., né può essere applicata la detenzione domiciliare c.d. generica di cui al comma 1-bis in quanto la pena residua da espriare è superiore a due anni; non la semilibertà, non essendo stata espriata almeno metà della pena inflitta, nonché per incompatibilità tra tale misura ed un programma da attuare interamente in comunità terapeutica. D'altro canto, neppure può ipotizzarsi l'applicazione, nella fattispecie, della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 90 d.P.R. n. 309/1990, peraltro non richiesta dall'interessato, poiché, come puntualizzato dalla Corte di cassazione, nella scelta tra l'istituto di cui all'art. 90 e quello dell'affidamento in prova a scopo terapeutico, il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando trattasi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando appaia probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli (v. Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2001, c.c. 30 novembre 2000, n. 6965); nel caso di specie, considerati i trascorsi del F. ed alcune precedenti esperienze negative (concluse con revoca dell'affidamento), l'unica misura idonea appare quella dell'affidamento terapeutico da attuare in forma residenziale.

In conseguenza di quanto ora esposto il tribunale dovrebbe rigettare l'istanza di affidamento terapeutico in esame — nonostante, si ripete, il promettente inizio del percorso comunitario, affrontato dal condannato con motivazione diversa rispetto al passato e in maniera non strumentale — con reingresso del soggetto nella struttura carceraria, ove è evidentemente impossibile praticare il tipo di trattamento attuabile in una comunità terapeutica per tossicodipendenti.

3. — Il collegio, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa contenuta nel quinto comma dell'art. 94 del testo unico sugli stupefacenti, che pone, in maniera inderogabile, il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico (è pacifico in giurisprudenza che il divieto è svincolato dalle condanne per le quali l'affidamento è stato concesso ed opera in via generale nei confronti del condannato che ne ha beneficiato anche se viene richiesto in relazione a condanne diverse: v. Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2003, c.c. 1° aprile 2003, n. 25329).

È dunque doveroso, ritenendo il tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto *de quo* sottoporre la questione stessa all'esame della Corte costituzionale.

La rilevanza della questione nel presente procedimento emerge, con evidenza, da quanto è stato sopra esposto: in applicazione del divieto normativo di cui si tratta, l'interessato non può ottenere un nuovo affidamento terapeutico e, non potendo beneficiare di altre eventuali misure alternative, dovrebbe tornare ad espriare la pena in regime detentivo.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale deriva, ad avviso del collegio, dalla verifica della compatibilità della suddetta disposizione normativa con i parametri costituzionali rappresentati, nella fattispecie, dai precetti di cui agli articoli 3, 27 comma 3 e 32 Cost.

3.1 — Il divieto di concessione dell'affidamento terapeutico per più di due volte pone, innanzitutto, un problema di conformità della relativa disposizione con il principio di uguaglianza e con il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, da cui derivano vincoli e limiti alla discrezionalità «politica» del legislatore. Il raffronto deve essere fatto, innanzitutto, con l'istituto dell'affidamento in prova c.d. ordinario (cioè per condannati che non presentano problematiche di tossicodipendenza od alcolodipendenza) previsto dall'art. 47 ord. pen.: in tal caso non vi è alcun limite alla concessione che renda inammissibile la relativa istanza, salvo quello dell'entità della pena da espriare e quello del titolo di reato assolutamente ostativo all'applicazione di misure alternative alla detenzione, in mancanza di utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 o.p.; l'affidamento ordinario può quindi essere concesso un numero indeterminato di volte.

È ragionevole, allora, stabilire che l'affidamento terapeutico può essere disposto soltanto due volte? Ha l'affidamento terapeutico caratteristiche e connotati tali da giustificare questa disparità di trattamento? Si consideri che l'affidamento in questione può comportare e spesso comporta limitazioni assai più stringenti rispetto a quelle dell'affidamento ordinario, limitazioni che possono arrivare, come nel caso concreto all'esame del tribunale, all'obbligo di permanenza all'interno di una struttura comunitaria, senza potersene allontanare se non con

l'accompagnamento di operatori della stessa comunità per esigenze relative all'attuazione del programma, pena la sospensione della misura ai sensi dell'art. 51-ter o.p. e l'eventuale revoca dell'ammissione alla misura alternativa. Si obietterà che l'affidamento in prova previsto dall'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 risponde, appunto, ad esigenze terapeutiche, e che il divieto di cui si tratta è giustificato dalla verificata assenza di ragionevoli prospettive di utile sperimentazione dello speciale trattamento alternativo quando di questo trattamento si è già fruito per due volte (v. Cass. pen. sez. I, 11 giugno 2003, n. 25329, già citata).

Si tratta di un limite astratto che, tuttavia, non pare conforme al canone della ragionevolezza che deve caratterizzare le scelte legislative. È stato esattamente specificato dalla suprema Corte che il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico, onde l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero, ai fini della concessione dell'affidamento in prova in casi particolari, possono avere riguardo — qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente — anche alla sola dipendenza psichica (v. Cass. pen., sez. I, 17 luglio 1995, c.c. 30 maggio 1995, n. 3293). Se ciò è vero e conforme ai dati che si ricavano dall'esperienza e dall'esame clinico dei vari casi compiuto dagli operatori dei servizi per la tossicodipendenza, allora se ne deve concludere, ad avviso del collegio, che non è ragionevole limitare la possibilità di concessione dell'affidamento terapeutico a due sole volte, perché vi possono essere concrete prospettive di utile sperimentazione di tale tipo di trattamento per usare l'espressione poc'anzi riportata, anche oltre il suddetto limite.

Spetterà poi al tribunale di sorveglianza compiere una valutazione approfondita sull'idoneità del programma proposto in relazione alle problematiche del condannato, essendo ormai principio pacifico in giurisprudenza che il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica è indispensabile ma non vincola l'autorità giurisdizionale, la quale è chiamata ad operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma stesso, tenuto conto della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società (*ex plurimis* v. Cass. pen., sez. I, 5 settembre 2001, c.c. 4 aprile 2001, n. 33343). Ma ciò è, appunto, valutazione da operare sul piano del merito e non dell'ammissibilità dell'istanza. Occorre, poi, considerare che è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il divieto in esame si riferisce alla concessione del beneficio e non alla mera estensione del medesimo (v. Cass. pen. sez. I, 21 settembre 1995, c.c. 13 luglio 1995, n. 4240). Può verificarsi, dunque, nell'esperienza concreta, che uno stesso soggetto possa beneficiare dell'affidamento terapeutico in relazione ad un numero imprecisato di condanne, sempre che la pena residua resti contenuta entro il limite dei quattro anni, se il relativo ordine di esecuzione sopraggiunge nel corso dell'esecuzione dell'affidamento terapeutico concesso per la prima o la seconda condanna. Viceversa, se l'ordine di esecuzione sopraggiunge quando l'affidamento si è ormai concluso anche da poco tempo, opera il divieto di cui al quinto comma dell'art. 94, così che può accadere che il condannato non possa fruire della misura *de qua* avendone già beneficiato due volte e non potendo approfittare della prosecuzione prevista dall'art. 51-bis o.p. per circostanze ad esso certamente non imputabili. Si possono avere, così, risultati iniqui, con soggetti che beneficiano dell'affidamento terapeutico in relazione a più di due condanne, anche per lunghi periodi di tempo, per il meccanismo dell'estensione sopra indicato, e soggetti che, invece, magari condannati a pene brevi e per reati meno gravi, non possono fruire del terzo affidamento terapeutico solo perché il titolo esecutivo relativo alla terza condanna è divenuto definitivo successivamente alla conclusione dei due precedenti affidamenti. Si ricorre, a volte, nell'esperienza concreta, allo strumento dell'affidamento ordinario, ma si tratta di un espediente volto ad eludere il divieto in questione (nella sostanza, infatti, è un affidamento terapeutico), per evitare, come già detto, risultati iniqui. Il che è un ulteriore argomento a supporto dei dubbi del collegio sulla legittimità costituzionale della norma in esame per violazione del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

3.2 — Altro fondamentale parametro costituzionale che viene in rilievo nella fattispecie è quello dell'art. 27, comma 3, della Carta costituzionale, che sancisce il principio della funzione rieducativa della pena. La finalità rieducativa, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è una proprietà essenziale che caratterizza la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagna da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue (*ex plurimis* v. sent. 313 del 1990). Si tratta di preminente valore costituzionale, sotteso ad ogni misura alternativa alla detenzione, atteso che, come chiarito nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ciascun istituto previsto dall'ordinamento penitenziario si modella e vive nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa della pena (sent. n. 445 del 30 dicembre 1997). Ciò vale, ovviamente, anche e soprattutto per la misura dell'affidamento in prova in casi particolari prevista dall'art. 94 del

d.P.R. n. 309/1990, che ha lo scopo di consentire la riabilitazione del soggetto tossicodipendente od alcolodipendente mediante la predisposizione di un adeguato programma terapeutico (si è già detto sopra dei poteri valutativi del tribunale di sorveglianza sull'idoneità del programma). La scelta compiuta dal legislatore di limitare a due sole volte la concessione dell'affidamento terapeutico, con conseguente inammissibilità di una terza concessione, non pare in linea con l'esigenza sopra prospettata, e cioè che l'istituto dell'affidamento in prova di cui all'art. 94, come ogni altro strumento di esecuzione penale «esterna», si modelli e viva in concreto, per usare le espressioni della Corte costituzionale come strumento, volto ad assecondare la funzione rieducativa della pena. Si vieta di concedere un terzo affidamento anche se, in ipotesi, il condannato abbia necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico, considerata la complessità della sua storia di tossicodipendenza od alcolodipendenza e dei problemi ad essa correlati. Anche sotto tale profilo, dunque, occorre sottoporre la questione all'esame della Corte costituzionale.

3.3 — È necessario, infine, esaminare la questione anche alla luce del precetto dell'art. 32 della Carta costituzionale, che tutela la salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Nel caso delle tossicodipendenze od alcolodipendenze, l'istituto dell'affidamento previsto dall'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 è volto ad assicurare la cura e riabilitazione psico-fisica del condannato attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione e, dunque, ha evidenti finalità terapeutiche. In questo caso il diritto dell'individuo alla cura e riabilitazione coincide anche con l'interesse collettivo, essendo ormai un dato di conoscenza comune che il tossicodipendente commette reati soprattutto per procurarsi i mezzi necessari all'acquisto delle sostanze stupefacenti e che il soggetto alcolodipendente non è in grado di esercitare un efficace autocontrollo. È altrettanto noto che, particolarmente nel caso delle tossicodipendenze, la dipendenza può essere anche solo psichica, nel senso che l'interessato ha superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente, non assumendo più sostanze psicoattive, ma ha bisogno, come già detto, di un ulteriore periodo di sostegno e di mantenimento terapeutico. La limitazione della cui legittimità costituzionale si dubita pone seri problemi, ad avviso del collegio, anche per quanto concerne la tutela della salute del soggetto tossicodipendente od alcolodipendente, in quanto si tratta di limitazione astratta che prescinde totalmente da qualsiasi considerazione — possibile solo ove si consenta un esame nel merito dell'istanza — concernente i bisogni di cura del condannato, in relazione alla propria storia di dipendenza, e l'adeguatezza degli strumenti e dei programmi predisposti per rispondere agli stessi.

Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene rilevante ai fini della decisione da assumere nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al quinto comma dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui l'affidamento a scopo terapeutico non può essere disposto più di due volte, per contrasto con gli articoli 3, 27 comma 3 e 32 della Costituzione.

Il procedimento deve, pertanto, essere sospeso e gli atti essere inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, 666 e 678 c.p.p.;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al quinto comma dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 alla luce dei parametri di cui agli articoli 3, 27 comma 3 e 32 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge e, in particolare, per la notifica all'interessato, al difensore dello stesso, alla Procura Generale della Repubblica di Firenze, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 14 luglio 2005

Il Presidente: NIRO

Il magistrato estensore: SIGNORINI

N. 525

*Ordinanza del 13 maggio 2005 emessa dalla Commissione trib. prov.le di Ragusa
nel procedimento tributario vertente tra Cisa S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Ragusa*

Imposte e tasse - Condono fiscale ex art. 15 legge 289/2002 - Avvisi di accertamento per gli anni d'imposta anteriori al 2002 notificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e fino al 31 dicembre 2003 - Sospensione fino al 19 aprile 2004 del termine per proporre il ricorso - Inapplicabilità per gli accertamenti che rientrano nel condono in relazione a processi verbali di constatazione non ancora sfociati in avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della legge 289/2002 (1° gennaio 2003) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 481/2004, depositato il 14 aprile 2004, avverso avviso di accertamento n. RJT030100013 IVA+IRPEG+IRAP 1998.

Contro Agenzia entrate - Ufficio Ragusa proposto dal ricorrente CISA S.r.l. e per essa il legale rappresentante Sgariotto Emanuele anche in proprio, c/da Bettafilava s.s. 115, km 316,8 - 97100 Ragusa, difeso da dott. Firrito Angelo, viale dei Platani n. 91 - 97100 Ragusa.

La Società Cisa S.r.l., con sede in Ragusa, in persona del legale rappresentante, ricorre a questa commissione con atto depositato il 14 aprile 2004 avverso l'avviso di accertamento notificato in data 31 dicembre 2003 dall'Agenzia delle entrate di Ragusa, che contesta alla società ricorrente per l'anno di imposta 1998 numerose violazioni:

a) l'indebita contabilizzazione di costi non di competenza per l'importo di L. 181.638.000, di costi non inerenti per L. 17.606.000 e di altri costi ed oneri per L. 741.972.000, per un importo complessivo di L. 941.215.000, che viene recuperato a tassazione ai fini IRPEG;

b) in materia di sostituto d'imposta: ritenute non operate (viaggi e trasferte nell'ambito dello stesso comune), per l'imponibile di L. 1.999.343;

c) materia di IVA: omessa atturazione, con IVA di L. 879.398; e indebita detrazione di costi non inerenti, con IVA di L. 128.500.000.

In conseguenza di quanto sopra il reddito imponibile IRPEG passa da L. 2.525.176.000 a L. 3.471.788.000 e la base imponibile IRAP da L. 5.451.069 a L. 6.397.681.000.

I rilievi traggono origine del p.v.c. in data 19 dicembre 1999 della G.d.F. - Nucleo regionale di Polizia tributaria di Palermo, in possesso della parte dalla stessa data.

In via pregiudiziale il ricorrente dichiara che la presentazione tardiva del ricorso, che ne comporterebbe l'inammissibilità, è giustificata dalla «caotica e spesso disarmonica legislazione straordinaria relativa ai cosiddetti "condoni fiscali" di cui alla legge n. 289/2002 e successive proroghe e modifiche, in particolare d.l. n. 269/2003 e legge n. 350/2004 (cosiddetta Finanziaria 2004).»

Dato il carattere pregiudiziale della questione, in sede di trattazione orale del ricorso il Presidente ha ritenuto di stralciare la pregiudiziale, a sensi dell'art. 279, comma 1, n. 2 c.p.c., ed invitato il difensore a limitarsi, in questa fase, ad esporre gli argomenti relativi, senza entrare nel merito dei rilievi.

Le parti hanno aderito.

Il ricorrente rileva che il susseguirsi delle disposizioni, non chiare e determinanti conseguenze diverse per controversie relative al medesimo anno d'imposta, ha creato una situazione di obbiettiva incertezza sulla sospensione dei termini, che a prima vista sembrava sussistere anche per la fattispecie *de quo*. Rileva altresì che questa situazione viola i principi della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. «Statuto del contribuente») ed in particolare l'art. 2; disposizioni che, come detta l'art. 1, non possono essere derogate o modificate da leggi speciali, in quanto emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. In particolare invoca l'art. 10, comma 3 della citata legge n. 212, che esclude l'applicazione di sanzioni nel caso in cui «la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria»; nella fattispecie, ritiene il ricorrente, l'inammissibilità del ricorso sarebbe equiparabile alla sanzione e pertanto non dovrebbe essere pronunciata in presenza delle predette «condizioni di incertezza» sulla sussistenza della sospensione dei termini processuali.

L'Ufficio, respingendo la tesi del ricorrente, ribadisce la tardività del ricorso e l'irrelevanza della diversa ed errata convinzione del ricorrente sulla sussistenza della sospensione dei termini, per cui chiede ne sia pronunciata l'inammissibilità.

La Commissione, visti gli atti, sentite le parti, osserva:

1. — L'art. 15, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1, prevedeva la possibilità di accedere alla definizione per condono, secondo le modalità previste dalla stessa legge, dei seguenti atti:

a) avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della legge non erano spirati i termini per il ricorso;

b) inviti al contraddittorio di cui al d.lgs. 19 giugno 1997 non ancora definiti alla stessa data;

c) processi verbali di constatazione per i quali alla stessa data non era stato emesso avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio;

All'uopo, e fino al 19 aprile 2004 (termine così prorogato con successive modifiche), stabiliva la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso avverso gli accertamenti di cui al comma 1.

2. — In base al combinato disposto dell'art. 34, comma 1, lett. c) d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e dell'art. 2, comma 48 ultimo paragrafo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, risultavano altresì sospesi fino al 19 aprile 2004 i termini per ricorrere contro i seguenti atti:

a) avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta anteriori al 2002 per i quali i termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003;

b) avvisi di accertamento relativi all'anno 2002 per i quali i termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2004.

Rimanevano pertanto fuori della sospensione gli accertamenti per gli anni d'imposta anteriori al 2002, ma notificati dopo l'entrata in vigore della legge n. 289 e fino al 31 dicembre 2003, sebbene per tali atti rimanesse possibile la definizione *ex art. 15, legge n. 289/2002*, se preceduti da un processo verbale di constatazione notificato anteriormente al 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, l'accertamento per l'anno 1998 notificato il 31 dicembre 2003 rientrava nel condono, perché il processo verbale di constatazione dal quale traeva origine era anteriore al 1° gennaio 2003, ma non beneficiava della sospensione dei termini per ricorrere, con ciò venendosi a creare una ingiustificata — ed anzi contraddittoria — disparità di trattamento rispetto agli avvisi di accertamento per il medesimo anno 1998 i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003, i quali, a sensi del comma 8 dell'art. 15, legge n. 289/2002, erano ugualmente ammessi al condono ed usufruivano della sospensione fino al 19 aprile 2004.

Si è venuta così a creare una situazione per la quale — per il medesimo anno di imposta — per l'accertamento notificato prima (i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003), operava una sospensione di almeno un anno, quattro mesi e diciannove giorni, mentre per quello notificato dopo (come nel caso presente) valeva il normale termine di sessanta giorni, pur rientrando entrambe le ipotesi, per le dette ragioni, nell'ambito del condono.

Ciò rilevato, ritenuto che non può procedersi alla trattazione del ricorso se prima non venga risolta la questione pregiudiziale emersa, la Commissione solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge n. 289/2002 e 2, comma 48, legge n. 350/2003, in quanto non hanno previsto la sospensione dei termini per ricorrere anche per gli accertamenti dei periodi di imposta anteriori al 2002 notificati dopo l'entrata in vigore della legge n. 289, sebbene anche questi rientrassero nel condono *ex art. 15, legge n. 289/2002*, con riferimento a processi verbali di constatazione non ancora sfociati in avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2003).

La norma costituzionale violata è quella dell'art. 3, stante la discriminazione che si determina per effetto del mancato coordinamento delle disposizioni di legge, tra cittadini che versano in condizioni simili ed ammessi ad usufruire dello stesso condono fiscale, ma con modalità ingiustificatamente diverse, peggiori per chi si vede ristretto lo *spatium deliberandi*: è evidente, infatti, che la sospensione dei termini fino al 19 aprile 2004 costituisce uno *spatium deliberandi* sufficientemente ampio per gli accertamenti i cui termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003, mentre è ingiustificatamente limitato il normale termine di sessanta giorni per i contribuenti ai quali l'accertamento è stato notificato successivamente o persino, come nella fattispecie, l'ultimo giorno dell'anno.

Tutto ciò sebbene, invece, a favore dell'amministrazione finanziaria l'art. 10 della legge n. 289 cit. abbia previsto una proroga generalizzata dei termini di due anni con riferimento, com'è logico, soltanto ai periodi di imposta accertabili.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge n. 289/2003 e 2, comma 48, legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ragusa, addì 16 aprile 2005

Il Presidente: FERA

Il relatore: TRAINA

05C1087

N. 526

*Ordinanza del 18 luglio 2005 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro
sul ricorso proposto da Danailova Yanka Tsvetanova contro Prefetto di Catanzaro*

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposte a gravame o impugnativa - Sospensione da parte del giudice di pace - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale per assenza di garanzia giurisdizionale - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 13-bis e 14, comma 5-bis, n. 2, lett. a) e b), come modificato dal d.lgs. 14 agosto 2004, n. 241 [recte: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 2, lett. a) e b), 13-bis (come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271) e 14, comma 5-bis, aggiunto dal comma 1 dell'art. 13 l. 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione dei decreti che lo riguardano in una delle lingue previste dalla norma, cioè inglese, francese, spagnolo - Traduzione in lingua nota allo straniero - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 123 (recte: art. 13), comma 7.
- Costituzione, artt. 13 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso iscritto al n. 1375/c/05 del R.G. del G.d.p. di Catanzaro emesso dal Prefetto di Catanzaro in data 23 giugno 2005, con il quale si decreta l'espulsione della ricorrente dal territorio nazionale, con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, n. 2, d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonché il provvedimento n. cat. A 11/2005/1° Sez. emesso in pari data dal Questore di Catanzaro e notificato il 23 giugno 2005, con il quale si ordina al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, 5-ter e 5-quater del richiamato d.lgs.

Vista la documentazione in atti, ascoltato il difensore e il rappresentante della prefettura;

O S S E R V A

Sembrano permanere seri dubbi sulla legittimità del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lett. a), b) del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'ordine consequenziale del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dove non è prevista nessuna forma di convalida, come invece nei casi di cui ai

commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13, sostituito con l'art. 5-bis nel d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, nel quale si legge «nei casi previsti ai commi 4, 5 (dell'art. 13, d.l. n. 286) il questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al g.d.p., territorialmente competente, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore, di allontanamento dal territorio è sospesa fino alla decisione sulla convalida».

Permangono dubbi anche sull'applicazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 286/1998, laddove è previsto che tutti i documenti interessanti l'espulsione dello straniero debbano essere tradotti in una lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in francese, inglese e spagnolo.

Il su citato art. 13 prevede che il decreto sia immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnazione da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilità per il g.d.p., di poter adottare, interinalmente, un provvedimento di sospensione.

L'immediata esecuzione costituisce una misura che incide sulla libertà personale dello straniero, che viene assoggettato ad un potere esterno e viene privato di autodeterminazione, senza il controllo preventivo di legittimità del giudice, benché, a mente dell'art. 13 della Costituzione, la libertà personale, inviolabile, possa essere limitata soltanto in forza di un atto, motivato, dall'autorità giudiziaria e sulla base di una espressa disposizione di legge.

La sentenza della Corte costituzionale n. 222/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, della legge n. 286/1998, novellato dalla legge n. 106, proprio perché la precedente disciplina non prevedeva il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione, ha prescritto che esso provvedimento si svolgesse in contraddittorio, prima dell'esecuzione del provvedimento, con le garanzie della difesa.

Non è stato, però, novellato il comma n. 2, lett. a) b) e, poiché sul decreto di espulsione emesso dal questore, è previsto l'immediato accompagnamento alla frontiera entro cinque giorni, lo straniero che si presentasse all'udienza relativa all'impugnazione del provvedimento, sarebbe suscettibile di incriminazione penale ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter della stessa norma.

Da tutto ciò discende che viene vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 della Costituzione, e cioè, la perdita di effetti del provvedimento in caso di diniego o di mancata convalida dell'autorità giudiziaria.

E, insieme alla libertà personale, quindi, viene anche violato il diritto di difesa: non prevede, la disposizione censurata, che lo straniero possa essere ascoltato dal giudice.

La legge attuale consente, art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, la traduzione dei vari decreti che interessano lo straniero, in una delle lingue previste da detto articolo e cioè, inglese, francese, spagnolo, anche se non note allo straniero.

Tale norma si pone in contrasto con il più generale principio di garanzia che impone la conoscibilità degli atti giuridici per tutti e la stessa Corte costituzionale con sentenze nn. 198 e 227 del 2000 ha sottolineato che le autorità preposte ad emanare provvedimenti restrittivi della libertà, devono fare in modo che i destinatari siano messi in condizione di capire contenuto e significato delle disposizioni che li riguardano, per la salvaguardia, ancora una volta, del diritto di difesa sancito dalla Costituzione italiana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 13, commi primo, secondo e terzo, 24, 134, secondo comma della Costituzione, nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritenuta la questione rilevante e fondata, sospende ex lege, l'esecutorietà del provvedimento impugnato, sollevando la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis, 14, comma 5-bis, n. 2, a) b), d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.lgs. 14 agosto 2004, n. 241, laddove prevede che il decreto di espulsione sia immediatamente esecutivo anche se sotto gravame o impugnativa e che, comunque venga accompagnato alla frontiera entro cinque giorni, e dell'art. 123, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui consente la traduzione in una delle lingue previste da detto articolo.

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione, a cura della cancelleria, del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica del presente provvedimento, a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Catanzaro, addì 16 luglio 2005

Il giudice di pace: CERAVOLO

N. 527

*Ordinanza dell'8 giugno 2005 emessa dal Giudice di pace di Genova
sul ricorso proposto da Bouallacci Lofti contro Prefetto di Genova*

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o di terapie adeguate nonché di assistenza materiale e morale - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Incidenza sul diritto alla salute.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 32.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza e con la quale sia stato concepito il nascituro, al fine di assicurare tutela e assistenza morale e materiale al nascituro - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela dei figli naturali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 30.

IL GIUDICE DI PACE

Nel proc. n. 265/05 R.G. Affari non cont., promosso dal Bouallacci Lofti, nato in Tunisia il 7 aprile 1973, elettivamente domiciliato in Genova, in via Gavotti n. I/6, presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Pagano, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso, ricorrente.

Contro Prefettura di Genova in persona del funzionario amministrativo sig. Davide Verri, delegato dalla Prefettura di Genova, resistente, avverso il decreto di espulsione n. 055361/Cat. II/Uff. Imm. emesso p. il Prefetto di Genova dal vice Prefetto in data 11 maggio 2005, con il quale, esaminati gli atti in possesso della Questura di Genova, dai quali risultava che il ricorrente, in Italia senza regolare dimora, avente la cittadinanza tunisina, sedicente, aveva dichiarato su apposito modulo plurilingue, di essere entrato nel territorio dello Stato attraversando il confine di «sconosciuto» nel periodo di 5 novembre 2004, privo del prescritto visto d'ingresso, sottraendosi ai controlli di frontiera e comunque non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, e, considerato che, esigenze di celerità impedivano di comunicare l'avvio del procedimento in quanto l'interessato era privo di permesso di soggiorno e avrebbe potuto rendersi irreperibile, decretava l'espulsione dal territorio nazionale (visto l'art. 13, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche), informandolo degli obblighi e facoltà spettantegli, a cui faceva seguito lo stesso giorno: 11 maggio 2005 il verbale di notifica del decreto di espulsione precitato, da parte della Questura di Genova - Ufficio immigrazione, informandolo degli obblighi e delle facoltà spettantegli, e a cui faceva seguito lo stesso giorno: 11 maggio 2005 il provvedimento del Questore di Genova con il quale, rilevato che non era possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera essendo necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità/nazionalità dello straniero, essendo necessario acquisire un valido documento per l'espatrio, e, visto l'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, e, considerato che il Dipartimento della Polizia di Stato aveva indicato quale Centro più vicino con disponibilità di posti il Centro di permanenza temporanea e, assistenza di Crotone, disponeva che fosse trattenuto ivi per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, informandolo degli incumbenti previsti.

Il giudice di pace, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno: 6 giugno 2005.

Premesso che il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 231, convertito in legge n. 271/2004, in data 12 novembre 2004, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2004, con le modifiche apportate, che ha attribuito la competenza *in subiecta materia* al giudice di pace, ha conservato la struttura di procedimento camerale, in quanto, pur non reintroducendo l'applicazione della norma corrispondente al rito suddetto, *ex art. 737 c.p.c.*, inserita dal comma 3, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 115, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. *f*) della legge 30 luglio 2002, n. 189, specificamente prevede all'art. 13, comma 4, che la «decisione non è reclamabile, ma impugnabile per Cassazione», mutuando, in tal guisa, caratteri costitutivi della procedura suindicata;

che, in dipendenza di ciò, la decisione qui assumenda ha natura di decreto a motivazione necessaria, ossia, non ampia come la sentenza, né succinta come l'ordinanza, bensì sommaria, e per l'effetto, limitata all'indicazione dei fatti posti dal Pronunciante alla base dell'iter logico-giuridico del suo convincimento (Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1997, n. 7958, Vari c. Rampini RV507071);

che, tale normativa, esemplifica, precipuamente, un procedimento, la cui materia del contendere è afferente alla tutela di un diritto soggettivo incardinato nell'ambito di una causa devoluta al g.o., in quanto inerente a questione di diritto civile o politico (inerente la persona), indipendentemente dalla posizione del titolare del diritto «comunque possa essere interessata la pubblica amministrazione» (art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E). Nel caso in esame, il decreto di espulsione rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi (segnati dai requisiti loro propri dell'autoritarità e dell'esecutorietà) definiti quali «ordini di polizia»;

che, in relazione a quel che si è appena detto, la disputa circa la prospettata violazione di una norma di azione — mirante a disciplinare i rapporti intersoggettivi, delimitando le funzioni stesse, in correlazioni con posizioni giuridiche altrui — non sottende la configurabilità di un giudizio «sul rapporto» (proprio del diritto civile), bensì «sull'atto» (specifico di quello amministrativo) avente-ossia-natura impugnatoria di tipo «demolitorio» del provvedimento in oggetto; ciò comporta, ineluttabilmente, il restringimento sia dell'attività istruttoria del Pronunciante, per cui il di lui sindacato non può fuoriuscire dai confini in cui opera, in tema di valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'emanazione dell'atto controverso, perché, diversamente agendo, ossia, esorbitando dai cardini impostigli dal rispetto della sfera di giurisdizione spettantegli, ed, esondando dagli argini in cui deve incanalarsi la verifica giudiziale incumbentegli, egli valicherebbe le barriere *de quibus* e sarebbe censurabile per «straripamento di potere» per avere invaso un campo riservato ad altra autorità (quella amministrativa); prova di ciò è incarnata, indefettibilmente, dalla previsione della novellata disciplina, qui applicanda, che permette al decidente di far luogo, solo, all'eventuale annullamento dell'atto opposto e non alla riforma dello stesso;

che le questioni di legittimità costituzionali debbono essere risolte, per quanto possibile, in via preliminare (sent. C. cost. n. 279/2001);

che l'accertamento della pregiudiziale è il risultato di un delicato «itinerario logico» (sent. Corte cost. n. 137/1983);

che per la proposizione della questione costituzionale debbono coesistere questi requisiti:

- 1) «la rilevanza»;
- 2) la «non manifesta infondatezza»;
- 3) l'impossibilità all'esito del tentativo esperito — di pervenire ad un'«interpretazione adeguatrice»;

che la «rilevanza» definibile come probabilità che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire sul processo principale concretamente (cd. assenza del difetto relativo di rilevanza), viene sempre più considerata sotto l'aspetto dell'applicabilità della norma (sentt. nn. 115-125-149-180- 255/2001, 240/2002): per ciò sembra preferibile che il giudice *a quo*, nell'impossibilità della certezza, sia convinto almeno della ragionevole probabilità che la norma costituzionalmente dubbia venga applicata e motivi di conseguenza la sua decisione (la Corte parla di «ragionevole possibilità» sent. n. 227/1998);

che la lettura dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale;

che la «non manifesta infondatezza», dapprima racchiusa in termini che richiamano il dubbio carico di sospetto ed incertezza del *vulnus* al dettato costituzionale (sent. n. 171/1977), quale condizione psicologica, pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio, allo stato, è contraddistinta — sempre più frequentemente — da espressioni quali «certo», «palese», «evidente», «insanabile»;

che l'impossibilità a giungere a l'interpretazione adeguatrice, da parte del giudice *a quo*, è sussumibile quando Egli non sia in grado di a tanto provvedere anche in presenza del «diritto vivente»;

che, anche quando la questione di legittimità costituzionale sia avanzata dalla parte, e, non, *ex officio* dal giudice, quest'ultimo conserva la funzione di «soggetto di impulso processuale, ben potendo modificare e trasformare (in senso riduttivo o ampliativo), anche, all'occorrenza, attraverso la "reinterpretazione" del contenuto della domanda *de qua*, l'oggetto dell'impugnativa adeguandolo a "parametro" della violazione».

Ciò premesso, rilevato che questo giudice di pace ritiene muniti dei requisiti della rilevanza, non manifesta infondatezza e che non ritiene possibile sciogliere il nodo in punto mediante interpretazione adeguatrice, i termini delle questioni *de quibus* come *infra* spiegando, per cui fin d'ora indica quanto oggetto del suo provvedimento, ossia:

a) solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di permettere alla donna in stato di gravidanza e richiedente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o terapie adeguate, di ricevere assistenza materiale e morale — il decreto di espulsione di straniero alla stessa legato da una relazione affettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro;

b) solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale e morale al nascituro il decreto di espulsione di straniero legato alla donna in stato di gravidanza da una relazione affettiva e con la quale sia stato concepito il nascituro.

In linea di fatto risulta:

che l'interessata: M. V., di nazionalità italiana, residente a Genova, nubile, studentessa, di anni venti d'età, è legata affettivamente e stabilmente — per sua ammissione (dichiarazione scritta del 18 maggio in atti) al ricorrente, e, che da circa un mese è in stato di gravidanza avendo concepito con l'istante il nascituro;

che tale condizione è acclarata dai documenti clinici allegati al ricorso;

che, in particolare, da essi evincesi che il 14 maggio 2005 la partoriente è stata ricoverata al Pronto soccorso S. Carlo Regione Liguria ASL 3 — Presidio Ponente, in conseguenza dello stato morboso meglio descritto in relativo certificato, ov'è stilata prognosi di giorni tre salvo complicazioni.

In punto di diritto è sussumibile:

che l'art. 16, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948), riconosce il diritto dell'individuo a fondare una famiglia, considerando a riguardo — il matrimonio come una scelta possibile, in assenza della quale, non è pretermesso alcun diritto alla tutela della famiglia definita semplicemente quale «nucleo naturale e fondamentale della società», avente «diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» senz'altra enunciazione tassativa afferente il vincolo matrimoniale;

che l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, sancendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare amplia la sfera di tutela dell'individuo rispetto al modello di cui al regime matrimoniale;

che l'art. 2 Cost. garantisce i diritti fondamentali dello straniero (Corte cost. 18 luglio 1986, n. 199, *Foro it.*, 1988, I, 2803);

che il valore costituzionale della salute garantita dall'art. 32 Cost., come diritto inviolabile, non può soffrire limitazioni o esclusioni del corrispondente dovere inderogabile di solidarietà (*cfr.* sul principio generale: C. cost. 17 giugno 1987, n. 226, *Giust. civ.* 1987, I, 2457);

che, in base a quanto detto, l'espulsione in questione costituisce grave nocumento per la madre del nascituro;

che, operando un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in contesa: quelli dello Stato e quelli dell'individuo, si dà corpo al problema che giustifica la questione di legittimità costituzionale sollevata al capo a);

che la riforma del 1975, nell'intento di equiparare la filiazione legittima e naturale, pur non potendosi ritenere la qual cosa completamente realizzata, ha dato protezione al figlio naturale;

che l'art. 30 tende ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori per i figli naturali (C. cost. 16 febbraio 1963, n. 7, in *Foro it.*, 1963, I, 471);

che la tutela dei figli, nati fuori dal matrimonio, è assicurata proprio dal cennato art. 30 Cost. (C. cost. 28 dicembre 1970, n. 205, *Foro it.*, 1971, I, I; *Giur. Cost.*, 1970, 2257);

che il riconoscimento la difesa dei diritti del figlio naturale (C. cost. 14 aprile 1969, n. 79, in *Foro.it* 1969, I, 1033, *Giur. cost.*, 1969, I, 113; C. cost. 30 aprile 1973, n.50, *Foro it.* 1973, I, 1684), è in correlazione coi doveri dei genitori naturali verso la prole;

che, di conseguenza, il provvedimento espulsivo per cui è controversia vanifica i diritti del nascituro — figlio naturale, ed, impedisce l'adempimento dei doveri del genitore — naturale passibile del provvedimento amministrativo opposto.

Queste considerazioni motivano la questione di legittimità costituzionale del capo b).

Considerato che ai sensi dell'art. 295 c.p.c. l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione necessaria del processo nel quale il medesimo è sollevato (Cass. civ., sezioni unite 3 giugno 1983, n. 3783, *Minarell. Inadel*);

che, da ciò, è adottabile la misura della sospensione dell'esecuzione del decreto espulsivo opposto;

P. Q. M.

Dispone la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione opposto fino alla decisione della Corte costituzionale adita;

Solleva:

a) *d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di permettere alla donna in stato di gravidanza e richiedente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o terapie adeguate, di ricevere assistenza materiale e morale — il decreto di espulsione di straniero alla stessa legato da una relazione affettiva, e con la quale sia stato concepito il nascituro;*

b) *d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale e morale al nascituro il decreto di espulsione di straniero legato alla donna in stato di gravidanza da una relazione affettiva e con la quale sia stato concepito il nascituro.*

Manda la cancelleria di notifica alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 8 giugno 2005

Il giudice di pace: CATTANI

N. 528

*Ordinanza del 20 maggio 2005 emessa dal Giudice di pace di Rotondella
nel procedimento civile vertente tra Albisinni Ferdinando contro Prefetto di Matera*

Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente, nonché sospensione della patente (per almeno quindici giorni) alla seconda infrazione - Lesione del principio di ragionevolezza - Trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello comminato per condotte più gravi - Violazione del principio di eguaglianza - Diversità di disciplina rispetto ad analoghe situazioni di rischio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letto il ricorso promosso dal sig. Albisinni Ferdinando, da Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Izzo, del Foro di Matera, con studio in Policoro, alla via Medaglia D'Oro Sinisi, n. 45, ex articoli 22 e seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, ed iscritto al n. 218/C/04 del ruolo generale affari civili di quest'ufficio;

Letti ed esaminati gli atti ed i verbali del fascicolo della causa;

Premesso che con ricorso *ex art. 204-bis* del codice della strada, depositato in questo ufficio in data 9 ottobre 2004, il sig. Albisinni Ferdinando, assistito dall'avv. Ferdinando Izzo, ha prodotto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 209886710, serie 21003, n. 1098867, elevato dai Carabinieri della Stazione di Rotondella, il giorno 13 agosto 2004, alle ore 16,45, con cui si contestava la violazione dell'art. 172, comma 1 e 8 del c.d.s., e si irrogava la sanzione amministrativa di euro 68,25 in quanto il predetto «circolava senza fare uso della cintura», contestualmente notificando che la violazione comportava la perdita di 5 punti dalla patente di guida del conducente, autore della violazione, ai sensi dell'art. 126-*bis* c.d.s. sollevando una serie di eccezioni;

Nel corso del giudizio, il ricorrente, dopo aver contestato le deduzioni dell'ufficio accertatore, sollevava sospetto di incostituzione dell'art. 172 citato, rilevando la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, oltre che del principio di ragionevolezza della produzione legislativa.

In data 27 aprile 2005, la questione veniva approfondita e, all'esito della discussione, questo giudice si riservava di provvedere sull'eccezione di incostituzionalità avanzata dal ricorrente.

Tanto premesso, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, questo giudice, ritiene che l'eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente meriti di essere attentamente vagliata.

Innanzitutto, deve rilevarsi che il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal ricorrente avverso la sanzione irrogata in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 172, decreto legislativo n. 285/1992 e 126-*bis* del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2004, del 1° agosto 2003 — in vigore dal 13 agosto 2003 — rende rilevante la soluzione della questione ai fini dell'esito del procedimento *de quo*.

Inoltre, l'esame delle doglianze portano a ritenere non manifestamente infondata la questione.

Ed invero:

Il principio generale di ragionevolezza che deve in formare le leggi, risulta evidentemente leso là dove, con la novità della «patente a punti», il mancato uso delle cinture è colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la sanzione ulteriore, giusta il decreto legge n. 151/2003 ora confermato dalla legge di conversione n. 214/2003, della sospensione della patente per quindici giorni in caso di reiterazione.

In tal modo il legislatore ha sottoposto la condotta del guidatore che circola senza cinture ad una sanzione notevolmente più rigorosa, di altre quali la retromarcia in autostrada, l'inversione di marcia in curva, la circolazione contromano, il mancato fermo dopo aver provocato un incidente, per le quali è prevista una penalità di soli 4 punti. Tale incoerente regime di proporzionalità sembra collidere con i principi dettati in materia di uguaglianza dei cittadini, specialmente sotto il profilo della mancata previsione di sanzioni simili in situazioni di rischio assimilabili. Infatti, la norma impone le cinture di sicurezza sui veicoli e non le prevede per la marcia degli autobus, laddove non si può spiegare la diversità del regolamento normativo, a fronte di situazioni di fatto assimilabili;

P. Q. M.

Considerata e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del presente giudizio, limitatamente al contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Visto l'art. 295 del codice di procedura civile;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per contrasto dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285/1992, così come modificato dal decreto legge n. 151/2003 e successiva conversione in legge n. 214/2003, con gli articoli 2, 3, della Costituzione della Repubblica italiana e con il principio di ragionevolezza;

Pertanto, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta, altresì, rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione per i motivi sopra esposti;

Sospende il presente procedimento;

Dispone a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti di cui al presente giudizio alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno in carica pro tempore on.le Beppe Pisanu, ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica ed a s.e. il sig. Prefetto della Provincia di Matera.

Rotondella, addì 19 maggio 2005

Il giudice di pace: NOLFI

N. 529

*Ordinanza del 30 maggio 2005 emessa dalla Corte conti - sez. giur.le centrale
sull'appello proposto dal Procuratore generale contro Gareffa Concettina*

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità dei magistrati per danni causati all'erario a causa degli errori e irregolarità delle loro disposizioni - Ingiustificata disciplina differenziata per i danni indiretti dovuti a comportamenti colposi dei magistrati riconducibili ad attività giudiziaria (assistiti da particolari guarentigie) e per quelli diretti (non assistiti da alcuna guarentigia) - Incidenza sull'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale per la carenza di tutele e garanzie - Violazione della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario e di magistratura.

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 172, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione artt. 3, 101, 102, 104 e 108.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sull'appello iscritto al n. 18370 del registro di segreteria, proposto dal procuratore generale avverso la sentenza n. 490/2003 del 27 febbraio 2003-29 maggio 2003, resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2005, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Mario Condemi e l'avvocato Rosario Chiriano per l'appellata.

Considerato che:

il procuratore generale ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai danni causati dal pretore della Sezione distaccata di Caulonia che, omettendo di provvedere al dissequestro di beni contestualmente all'intervenuta sentenza penale (divenuta esecutiva nell'ottobre 1996), e ritardando l'emissione del provvedimento di dissequestro stesso fino al successivo 22 gennaio 1998 pur dopo la ricezione di un biglietto di segreteria (il 22 gennaio 1997), che ricordava l'incombenza, ha comportato spese di custodia dei beni ritenute danno erariale che costituiscono il *petitum* dell'atto di citazione;

la sentenza di primo grado;

a) ha declinato la propria giurisdizione, sia perché ha giudicato insindacabile, a fini risarcitori dell'erario, l'attività, ritenuta giudiziaria, posta in essere dalla convenuta anche alla luce della legge 13 aprile 1988 n. 117 che, nello stabilire le ipotesi di responsabilità dei magistrati, ha limitato le relative possibilità solo ai casi di dolo del magistrato, sia perché non ha individuato norme di diritto positivo che consentissero tale chiamata in giudizio;

b) ha affermato che il presupposto dirimente per affermare o meno la giurisdizione contabile nei confronti di un magistrato deve essere rinvenuto nella natura giuridica dell'attività: in particolare la condotta tenuta dal pretore (ritardo nella restituzione di cose sequestrate, conderivato incremento degli oneri di custodia giudiziale sopportati dallo Stato) deve essere considerata attinente alla funzione giurisdizionale sia perché il sequestro è avvenuto in applicazione delle norme penali e di procedura penale e sia perché il rilascio dei beni sequestrato doveva essere disposto «all'atto dell'emissione della sentenza stessa, cioè, del provvedimento tipicamente giurisdizionale» e, quindi, anche il successivo provvedimento adottato è attratto nell'orbita dei provvedimenti giurisdizionali;

c) ha individuato, quali connotazioni sintomatiche e dirimenti, al fine di qualificare giudiziaria l'attività, due circostanze (la fonte normativa legittimante l'atto di sequestro e la fase processuale in cui era consentito adottare il provvedimento di dissequestro) idonee a conferire natura «giurisdizionale» alla condotta lesiva ed a determinare, perciò, il difetto della giurisdizione contabile;

sostiene invece il procuratore generale:

a) che l'attività di cui trattasi non si inquadri tra le incombenze giudiziarie svolte dal pretore e che il supporto normativo per addivenire alla affermazione della giurisdizione della Corte, anche al di là delle ipotesi, di cui alla legge n. 117 del 1988 si rinvenga:

1) sia nelle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile) che, all'art. 5, prevedono l'obbligo di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di riparazione a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento con ciò prevedendo ipotesi di responsabilità perseguibile presso questa Corte;

2) sia nelle norme di cui al T.U. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 150 e 172 che disciplinano rispettivamente la competenza del magistrato in materia di restituzione di beni sequestrati e la responsabilità dei magistrati e dei funzionari amministrativi);

b) che la legge n. 117 del 1988 prende in considerazione ipotesi di danno civile indiretto causato da comportamento del magistrato (cioè documenti recati a terzo), e non di danno diretto (cioè lesioni direttamente ed immediatamente inferte al patrimonio statale) e, più in generale, che la non perseguibilità della condotta magistratuale copre l'intero contenuto delle attività *stricto sensu* decisorie, cioè quell'area comportamentale che si risolve nella interpretazione e applicazione del diritto cosicché irrazionale (ed incostituzionale) sarebbe ogni altro esonero, specie per comportamento costituenti sviste o trascuratezze inescusabili nell'adempimento di obblighi d'ufficio;

c) che la legge sopra citata, peraltro, non esaurisce il novero delle possibili responsabilità del magistrato non prevedendo i danni patrimoniali che, con i suoi comportamenti, il magistrato stesso cagioni ingiustamente e direttamente allo Stato (come ipotizzato nella fattispecie all'esame) e non ad un privato cittadino-utente del servizio giustizia che, a sua volta, azioni una pretesa risarcitoria, dovendosi escludere che, con l'entrata in vigore di detta legge, la giurisdizione contabile sussista unicamente nel caso dell'azione di regresso *ex art. 13*, comma 2, per ipotesi di danno conseguenti alla commissione di fatti costituenti reati;

d) che, d'altro canto, le disposizioni della citata legge n. 89 del 2001 indicano a ritenere che sussistano ipotesi in cui deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti, anche al di là dei citati casi di regresso *ex art. 13*, comma 2 della legge 117 del 1988 e, addirittura, per responsabilità correlate all'esercizio di funzioni giurisdizionali in senso stretto;

e) che alla luce della sentenza n. 385/1996 della Corte costituzionale — che ha affermato la necessità di una *interpositio legislatoris* al fine di radicare la giurisdizione della Corte ed ha sottolineato espressamente la conciliabilità in linea di principio dell'indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme, conciliabilità che esiste anche in relazione, agli atti di esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, per i quali l'esigenza di garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilità è massima — discenderebbe la possibilità della ricerca e dell'applicazione, di norme di legge che prevedano e fondino l'assoggettabilità del magistrato (civile, penale, amministrativo, contabile o militare) perfino per atti di esercizio della «funzione giurisdizionale» intesa in senso stretto e rigoroso alla cognizione giudiziale della Corte dei conti;

f) che tali norme sarebbero individuabili, nel caso di specie:

1) per il presupposto soggettivo negli articoli 81, 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, nell'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riferimento all'ampia nozione di funzionari impiegati ed agenti civili e militari dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, compresi «quelli dell'ordine giudiziario» (nozione da leggere in relazione alla ben nota estensione soggettiva di cui all'art. 28 della Costituzione), che costituiscono elementi normativi idonei a configurare la richiesta *interpositio*;

2) per il presupposto oggettivo nella disciplina recata dal Testo Unico n. 115 del 2002 (mediante traspunzione coordinata di norme previgenti) a proposito di «restituzione di beni sequestrati» di responsabilità dei magistrati e funzionari amministrativi» (artt. 150 e 172);

g) che da quanto sopra esposto deriverebbe che, comunque, nel caso di specie, oltre alla attività giurisdizionale svolta dal giudice, sussisterebbero specifiche attività riferibili alla condotta (omissiva) del magistrato citato in giudizio che rinverrebbero in talune disposizioni normative (artt. 263 c.p.p. e 84 norme di att. c.p.c. — quest'ultimo ora trasfuso nell'art. 150 del d.p.r. n. 115 del 2002, e art. 10 comma e del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, che riproduce l'art. 455 del r.d. 23 maggio 1924, n. 287 ed ora trasfuso nell'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002) una regolazione compiuta ed esplicita;

h) che tale normativa rivelerebbe adeguatamente la effettiva «natura» di dette attività, del tutto diversa da quella opinata in sentenza, trattandosi di veri e propri atti dovuti, sforniti di qualsivoglia margine di discrezionalità (se non il mero riscontro dei presupposti applicativi) che rappresentano necessitato adempimento di altrettanti obblighi di servizio ed implicano profili di spesa che non hanno diretta incidenza non solo, e, se del caso, indirettamente sulle parti private, ma principalmente e direttamente sul bilancio erariale;

conclusivamente il procuratore generale ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, la Sezione dichiari sussistente la giurisdizione contabile e, conseguentemente, rimetta al primo giudice la causa ai sensi dell'art. 105 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 affinché prosegua nel merito dell'azionata pretesa risarcitoria;

la dott.ssa Garreffa (in atti anche indicata come Gareffa) si è costituita in giudizio il 19 dicembre 2003 con il patrocinio dell'avvocato Rosario Chiriano il quale ha sostenuto le tesi della sentenza di primo grado circa il difetto di giurisdizione in quanto la legge n. 117 del 1988 ha escluso che l'ipotesi in questione sia tra quelle perseguibili dinanzi alla Corte dei conti citando giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 18/1989 e ord. n. 5/1990);

Ritenuto che:

l'atto di citazione in base al quale la convenuta è stata chiamata in giudizio è stato depositato il 2 luglio 2002, nella vigenza, quindi, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e del T.U. n. 115 del 2002, e tali norme sono, pertanto, immediatamente applicabili ai fini di ritenere, sulla loro base, la sussistenza della giurisdizione, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., pur se i fatti sono avvenuti anteriormente, anche alla luce della giurisprudenza che afferma che la giurisdizione va verificata con riguardo al giudice competente al momento della produzione del danno erariale (*ex plurimis*, Cass. civ., sent. n. 19662 del 22 dicembre 2003);

la citata normativa, che disciplina la responsabilità dei magistrati in materia di attività giudiziaria e strumentale ad essa deve, infatti, presumersi un'interpretazione estensiva — e, quindi, con valenza retroattiva — delle precedenti disposizioni che possono individuarsi, come afferma anche il procuratore generale, nell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 237 del 1997 che riproduce testualmente l'art. 455 del regio decreto n. 827 del 1924 in cui la responsabilità per danni diretti era limitata ai funzionari e non anche ai magistrati, negli artt. 81, 82 e 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'art. 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 — che la estende ai «funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario» — e nell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, che peraltro, non si riferisce ai magistrati;

se ne deve dedurre che in sede di normativa delegata, quindi, si è ritenuto di poter *sic ed simpliciter* equiparare il magistrato, al fine di riconoscerne la responsabilità nelle ipotesi di cui trattasi, al pubblico dipendente ricomprendendolo tra i soggetti legittimati passivamente in base alla esistente normativa che da essi si limitava;

una diversa conclusione che non dia valenza interpretativa alla norma delegata, ma ritenga la stessa innovativa del precedente ordinamento, con l'introduzione di nuove ipotesi di responsabilità dei magistrati, comporterebbe, infatti, un evidente eccesso di delega ed una conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché siffatta possibilità non è contemplata dalla legge delega (art. 7 e punti n. 9, 10 e 11 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificata dall'art. 1, comma 6, leggere *d*) ed *e*) della legge 24 novembre 2000, n. 340, intitolata «delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998» deve quindi privilegiarsi un'interpretazione, almeno *prima facie, secundum Constitutionem*;

da tanto consegue l'applicabilità della norma al caso all'esame e la sua rilevanza al fine del decidere;

devono quindi esaminarsi i motivi che inducono questo giudice a ritenere non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma che prevede la responsabilità dei magistrati per l'attività giurisdizionale, o per attività ad essa strumentale, perseguite nel caso in esame in quanto ritenuta in contrasto con gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., che dettano norme e garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilità della funzione giurisdizionale e con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza;

il libello introduttivo, nella fattispecie, censura, due distinti profili che si ritengono, comunque, assimilabili: sia la mancata adozione del provvedimento di dissequestro da parte di un magistrato in sede di sentenza, sia il successivo ritardo nell'emissione del relativo provvedimento a seguito di sollecito da parte della cancelleria;

il primo aspetto della *causa petendi*, verte, quindi, in materia di eventuali danni prodotti da un magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (riguardo l'omissione di statuizioni da assumersi in esito a sentenza), l'altro aspetto (il successivo ritardo nel provvedere), deve inquadrarsi anch'esso nell'ambito della medesima attività o, comunque, di attività ad essa strumentale — che, per quanto di seguito si esporrà, deve essere disciplinata alla stessa stregua dell'attività giurisdizionale — ed entrambe le ipotesi sono regolate dalla norma di cui trattasi;

nulla si ritiene di dover aggiungere per quanto attiene il primo profilo della *causa petendi* che attiene sicuramente ad attività giurisdizionale, mentre, per quanto attiene il successivo provvedimento di dissequestro adottato con ritardo si osserva che esso è atto, posto in essere da un magistrato nell'esercizio della propria funzione, di natura processuale (ordinanza) emesso ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e costituisce estrinsecazione di attività giurisdizionale non rilevando, al fine di definirne la natura, la tempistica della sua adozione;

la necessità, che anche tale provvedimento debba godere delle garanzie riconosciute all'attività giurisdizionale, deriva dal fatto che ammettere anche la mera sindacabilità del ritardo nel provvedere da parte del magistrato, comporterebbe, inevitabilmente, di ritenere valutabile anche il compimento di precedenti atti giudiziari: implica un giudizio di possibile incongruità e/o di inadeguatezza del precedente operato estrinsecatosi nel compimento di attività indubbiamente giudiziaria, e, quindi, la valutazione della tempestività e della regolarità dell'atto «riparatore», nel caso pur sempre previsto da norma del codice di procedura penale, minerebbe le garanzie di indipendenza e autonomia dei magistrati rendendo possibile un giudizio nel merito del loro operato nelle funzioni giurisdizionali;

ciò posto, ritiene la sezione che, in entrambe le ipotesi di cui all'atto di citazione (mancata adozione della disposizione in sentenza e ritardo nell'emissione del provvedimento «riparatore»), si verta in tema di atti e di comportamenti relativi ad attività o *striato sensu* giudiziaria o, comunque, strumentale ad essa da disciplinarsi in modo uniforme e con determinate garanzie;

invece la suesposta attività, come sostiene il procuratore generale, è stata ritenuta dal legislatore come produttiva di responsabilità per il magistrato ai sensi dell'art. 172 del decreto legislativo n. 113 del 2002 — trasfuso nell'art. 102 del testo unico n. 115 del 2002 — con la conseguenza che mentre la materia della responsabilità per danni indiretti verso terzi è disciplinata dalla legge n. 117 del 1988 la quale si intitola «Rinascimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» — che prevede tutele e garanzie per l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati medesimi, la norma di cui i trattasi estende, sia pure con un'interpretazione autentica, le ipotesi di perseguibilità per danni diretti prodotti dai magistrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria o strumentale ad essa, non solo senza darsi carico di assicurare quelle garanzie di indipendenza ed autonomia di cui si era invece preoccupata l'altra legge, ma assimilando, anzi i magistrati ai funzionari amministrativi;

la norma si presenta, quindi insufficiente al fine di garantire l'indipendenza l'insindacabilità e l'autonomia dei magistrati;

tale assunto non è smentito dalla sent. n. 385 del 1996 della Corte costituzionale — che, nel dirimere un conflitto di attribuzione, ha affermato la ipotizzabilità della giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità dei magistrati, non essendo tale soluzione in contrasto con la Costituzione — poiché, nel caso, non si prospetta una incostituzionalità della giurisdizione di questo giudice *sic et simpliciter*, ben attribuibile dal legislatore (e, del resto, già prevista dalla legge n. 117 del 1988 per le sole ipotesi di reato, nel capo delle azioni per danni a terzi) bensì si prospetta una carenza di garanzie sulla autonomia, sull'indipendenza e sulla pienezza della funzione giudiziaria dei magistrati di cui si è preoccupata, invece, come detto, la citata legge n. 117 del 1988 nel prevedere ipotesi di responsabilità colpose quali quelle oggi all'esame;

siffatta esigenza, dall'altro canto, è stata esplicitamente riconosciuta dalla sent. n. 243 del 1989 della Corte costituzionale che ha ritenuto che si debbano conciliare, ai fini di soddisfarla, il principio di indipendenza dei magistrati con quello di responsabilità e dalla sent. n. 468 del 9 ottobre 1990 della medesima Corte che ha affermato che il differimento degli effetti del *referendum* abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dall'esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilità civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che già la Corte costituzionale aveva ribadito, in sede di giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo, l'indispensabilità di un «filtro» a garanzia dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, con ciò riconoscendo la necessità di una particolare ponderazione e di un contemperamento di esigenze e di interessi da parte del legislatore non essendo stato ritenuto sufficiente ricondurre *sic et simpliciter* nella disciplina generale la responsabilità dei magistrati ad evitare un *vulnus* di valori costituzionalmente protetti;

d'altro canto, con ordinanze n. 5 e n. 406 del 1990, la Corte costituzionale ha riconosciuto che, nell'ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato, che sia parte in giudizio, può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale e che questa limitazione, peraltro, si inquadra in un sistema di scelte di politica legislativa e di contemperamento tra interessi di rilievo costituzionale, già ritenuto legittimo;

quanto esposto è significativo quanto meno della necessità, per estendere sia pure con lo strumento interpretativo le ipotesi di responsabilità dei magistrati, di una ponderata, specifica ed esplicita *interpositio legislatoris* che si dia carico di stabilire tutele e garanzie, alla stregua di quanto già previsto per i danni indiretti in ipotesi colpose, e non si limiti ad una generica riconduzione delle responsabilità colpose dei magistrati per danni diretti, prodotti nell'esercizio di attività giudiziaria o strumentale ad essa, nella generale disciplina della responsabilità amministrativa di pubblici dipendenti onde assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 101, 102, 104 e 108 della Costituzione;

una disciplina differenziata, in conseguenza di comportamenti colposi dei magistrati sempre riconducibili ad attività giudiziaria, per i danni indiretti (assistiti da particolari guarentigie) e per quelli diretti (non assistiti da alcuna guarentigia) si rivelerebbe irragionevole (introducendo una disparità di trattamento di situazioni consimili non giustificata) e, quindi, in violazione dell'art. 3 della Costituzione;

la mancanza di una esplicita *interpositio legislatoris* a garanzia di quanto sopra specificato comporta anche che la norma di cui trattasi (emanata con decreto legislativo basato su una normativa preesistente che non riguardava i magistrati), venendo a introdurre, con un'interpretazione estensiva, la legittimazione passiva, nei giudizi di responsabilità, di soggetti (magistrati) il cui *status* deve essere assistito da particolari guarentigie, appare confliggente con l'art. 108 della Costituzione non rispettando la riserva di legge esistente in materia;

la sezione ravvisa, pertanto, la rilevanza, ai fini del decidere, della questione di costituzionalità dell'art. 172 del decreto legislativo n. 113 del 2002, trasfuso del testo unico n. 115 del 2002, e la sua non manifesta infondatezza, per l'insufficienza di garanzie, come sopra esposta, e per l'adozione della norma con strumento inadeguato, in violazione degli artt. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione.

Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendosi rilevante e non manifestamente infondata la suesposta questione di costituzionalità, e mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nel testo unico 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2005.

Il Presidente: DE ROSE

05C1091

N. 530

*Ordinanza del 22 luglio 2005 emessa dal Giudice di pace di Trieste
nel procedimento penale a carico di Laganis Remigio*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, che la mancanza di tale avviso comporti la nullità della citazione - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e del diritto all'informazione della persona accusata.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Il sottoscritto difensore di Laganis Remigio a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevato nell'udienza del 9 giugno 2005, espone:

una delle innovazioni più pregnanti del codice di procedura penale del 1988 è stato l'introduzione dei riti alternativi attraverso i quali l'ordinamento, nel perseguimento di un fine deflattivo, accorda all'imputato, alla cui insindacabile volontà è rimessa la scelta del rito alternativo, effetti premiali.

Per consentire all'imputato una valutazione approfondita e meditata sull'opportunità e convenienza di richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o di essere ammesso all'oblazione, il codice di procedura stabilisce che il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica debba contenere, e pena di nullità, l'avviso della facoltà di richiedere il rito alternativo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 552, comma 1, lett. *f*), comma 2).

Il giudizio penale davanti al giudice di pace introdotto con d.lgs. n. 274/2000, a differenza della disciplina prevista per il processo davanti al tribunale, non ha previsto che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, debba contenere l'avviso che l'imputato possa chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno; né ha previsto che l'ommissione di una tale avvertenza comporti la nullità del decreto di citazione.

La diversa disciplina tra il rito davanti al tribunale monocratico e quello davanti al giudice di pace, si traduce in una violazione dell'art. 3 della Costituzione perché provoca ingiustificata disparità di trattamento e discriminazione dell'imputato chiamato in giudizio davanti al giudice di pace, che non riceve l'avviso rispetto all'imputato chiamato in giudizio davanti al tribunale monocratico. Nel giudizio davanti al tribunale monocratico, l'imputato infatti, ricevendo l'avviso di cui alla lettera *f*) dell'art. 552, comma 1 (prescritto a pena di nullità dal comma 2), sin dalla notifica del decreto di citazione viene posto nella condizione di valutare, ai fini della presentazione della relativa istanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta (che presuppongono l'assunzione della responsabilità del reato addebitato e in virtù di ciò importano benefici, così come le condotte riparatorie e/o risarcitorie, previste dall'art. 33, d.lgs. n. 274/2000.

Discriminazione che è tanto più grave se si considera che, ai sensi dell'art. 2, d.lgs n. 274/2000 (leffere *f*) e *g*), le disposizioni di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p., non si applicano al procedimento davanti al giudice di pace e che l'estinzione del reato, a seguito delle condotte riparatorie e/o risarcitorie, costituisce la modalità, attraverso cui l'imputato, al quale ne è rimessa l'iniziativa, può tentare una definizione alternativa del procedimento.

La particolare regolamentazione prevista sul punto dal d.lgs. n. 274/2000, configura altresì contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, comma secondo, perché determina a compressione del diritto di difesa, non ponendo l'imputato in condizioni di essere informato sull'alternativa difensiva (rispetto al normale corso del processo), dall'esito definitorio, attesa la declaratoria di estinzione del reato cui tende; scelta, in gran parte tecnica, che non può essergli, del tutto, rimessa.

Infine l'omessa previsione dell'avviso, nel decreto di citazione, della possibilità di chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, prima della comparizione, alla riparazione del danno determina violazione dell'art. 111 della Costituzione, comma terzo, in quanto la mancata previsione di un tempestivo avviso della possibilità di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, significa non consentire una consapevole e cosciente valutazione, unitamente al difensore, dell'opportunità di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie, a fini definitivi estintivi, nonché di stimare e proporre, per tempo, prima dell'udienza di comparizione, una congrua soluzione alla persona offesa.

Tanto più che il termine libero minimo previsto per legge, tra la notifica del decreto della P.G. (gg. 30) ovvero del ricorso della persona offesa (gg. 20) non agevola l'utile espletamento dell'attività riparatoria e/o risarcitoria, ma è pur sempre possibile richiedere al giudice ed ottenere, con più fondamento a condotte riparatorie iniziate, una proroga fino a tre mesi.

Per dovere di lealtà va riconosciuto che la Corte costituzionale, in passato, ha già respinto l'eccezione di legittimità costituzionale come sopra esposta.

Ciò peraltro non ha impedito al giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, di riproporla con l'ordinanza del 3 gennaio 2005 che la difesa ha depositato nella precedente udienza.

Invero, l'ordinanza di rigetto della questione di legittimità costituzionale ha effetto solo in relazione al giudizio in cui è stata sollevata e non preclude la riproposizione della stessa questione in altro diverso giudizio. Del resto sono numerosi i casi in ordine ai quali la Corte, dopo essersi pronunciata negativamente su una determinata norma, abbia, in seguito, riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale e ne abbia dichiarato l'incostituzionalità.

Fra tutte si ricordano le norme sull'adulterio e sul concubinato relativamente alle quali le questioni di costituzionalità erano state respinte più volte, per essere poi dichiarate in contrasto con la Costituzione nel 1968 e nel 1969.

Si confida, pertanto, che ill.mo giudice di pace di Trieste, voglia dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 274/2000 nella parte in cui non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace da parte della P.G., debba essere contenuto l'avviso, a pena di nullità, che l'imputato può chiedere la dichiarazione di estinzione del reato ove dimostri di aver proceduto, prima della comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato e laddove non annovera detto avviso tra i requisiti previsti dal comma 2, la cui mancanza comporti la nullità della citazione (comma 6) perché la norma è in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Per l'effetto voglia il giudice di pace disporre la sospensione del giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Trieste, addì 14 luglio 2005

Avv. Raffaele ESTI

N. 531

*Ordinanza del 22 agosto 2005 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Avellino
sull'istanza proposta da Fido Salvatore*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto a coloro che non abbiano commesso violazioni - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi al condannato Fida Salvatore, nato a Napoli il 6 giugno 1965 ed attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Benevento in espiatione della sentenza del Tribunale di Napoli del 30 giugno 1999, esecutiva dal 16 dicembre 2002, con fine pena al 2 febbraio 2006;

Premesso che con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli n. 5408/04 del 12 luglio 2004 il prevenuto veniva ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, misura successivamente revocata *ex art. 51-ter* l.p. con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza Napoli 14 febbraio 2005;

Rilevato che con istanza del 9 agosto 2005 il medesimo ha chiesto di essere ammesso al beneficio della sospensione condizionata della pena *ex legge* 207/2003, invocando a sostegno della richiesta la recente sentenza della Corte costituzionale del 7 luglio 2005, n. 278, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 207/2003, che precludeva l'accesso al beneficio per coloro i quali erano stati ammessi alla misura alternativa. Tanto premesso

O S S E R V A

La Corte costituzionale, partendo dal rilievo che per l'ammissione alle misure alternative è necessario un apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, che invece manca per il nuovo istituto dell'indultino, caratterizzato dalla tendenziale automaticità della concessione, ha osservato che la disposizione censurata finiva col determinare una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perché «meritevole» è stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, e il condannato che — o perché «immeritevole» o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta — non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata alla pena residua, mentre il secondo sì, col risultato di riservare un trattamento migliore a coloro che sono stati ritenuti immeritevoli. Senonché anche i soggetti che dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa ma successivamente si sono resi destinatari di un provvedimento di revoca *ex art. 51-ter* l.p. per violazioni di prescrizioni, si sono dimostrati immeritevoli della concessione della misura, per di più in concreto, e non sulla base di una semplice prognosi negativa; ciò nonostante costoro possono ottenere l'indultino in quanto nessuna disposizione contempla la revoca di una misura alternativa quale causa d'inammissibilità del beneficio. Orbene considerato che anche la suprema Corte con la recente sentenza n. 3543/2004 del 23 settembre 2004, ha ritenuto che il beneficio dell'indultino, non diversamente dalle misure alternative, assolve comunque anche ad una finalità *lato sensu* rieducativa, questo giudice ritiene che la mancata previsione della revoca tra le cause di inammissibilità, legittimando i soggetti destinatari di un provvedimento *ex art. 51-ter* l.p. a poter fruire di un regime eventualmente addirittura più favorevole di quello che è stato loro revocato, appare in contrasto sia con il principio rieducativo della pena di cui all'art. 27 della Costituzione, sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, per l'ingiusta disparità di trattamento che si determina rispetto a coloro che non hanno commesso violazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 14 marzo 1953, n. 875;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 legge n. 207/2003, nella parte in cui non prevede tra le cause ostative all'applicazione del beneficio la revoca di una misura alternativa.

Sospende la decisione in ordine alla istanza di sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva avanzata da Fido Salvatore.

Dispone la notifica della presente ordinanza all'interessato, al difensore di fiducia, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e si trasmetta — a notifiche e comunicazioni effettuate — alla Corte costituzionale.

Avellino, addì 22 agosto 2005

Il magistrato di sorveglianza: VENTRA

05C1093

N. 532

Ordinanza del 22 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2005) emessa dalla Comm. Tributaria Regionale di Napoli nel procedimento tributario vertente tra Sollauto S.r.l. contro Comune di Napoli

Contenzioso tributario - Costituzione in giudizio della parte resistente - Costituzione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso - Mancata previsione della sanzione dell'inammissibilità - Ingiustificato privilegio concesso al resistente nel processo tributario - Disparità di trattamento rispetto al ricorrente - Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti processuali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all'art. 22.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 901/01, depositato il 29 gennaio 2001, avverso la sentenza n. 542/41/1999, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Contro comune di Napoli, proposto dal ricorrente Sollauto S.r.l., in persona del legale rappresentante, via Palermo, 21 - 80100 Napoli, difeso da avv. Vicinanza Raffaele, via Bologna, 49 - 80100 Napoli.

Atti impugnati:

cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1995;

cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1996;

cartella di pagamento n. 8027607, smalt. rifiuti 1997;

avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1995;

avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1996;

avviso di mora n. 4922369, smalt. rifiuti 1997.

Svolgimento del processo

Con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio 1998 la Società Sollauto S.r.l., con sede in Napoli alla via Palermo n. 21, in persona dell'amministratore unico Sollo Salvatore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Vicinanza, impugnava l'iscrizione a ruolo n. 8027607 e il successivo avviso di mora n. 4922369, notificati il 22 gennaio e l'11 giugno 1998, con i quali si chiedeva il pagamento di L. 27.102.000 per TARSU relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, con soprattassa di interessi.

Eccepeva la ricorrente l'illegittimità degli avvisi perché non preceduti da accertamento contestava l'iscrizione nei ruoli suppletivi, consentita solo per tributi definitivi, faceva presente di non avere disponibilità di locali ed aree tassabili e, quindi, di non dovere nulla.

Replicava il comune di Napoli, con note di costituzione in giudizio del 12 giugno 1998, comunicando che da sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale risultava un deposito di autovetture della predetta società in via G. Pascale n. 23, e che il relativo avviso di accertamento n. 2342 era stato notificato il 18 novembre 1997; esibiva copia di tali atti e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, stante la possibilità di impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri.

A seguito di tali precisazioni la società ricorrente proponeva querela di falso contro l'avviso di accertamento, redatto sulla scorta degli elementi emersi dai sopralluoghi.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. n. 41, con sentenza del 15 dicembre 1999 n. 542, depositata il 17 gennaio 2000, riuniva e ricorsi e, ritenuto che la cartella esattoriale e l'avviso di mora, essendo stati preceduti dalla notifica dell'avviso di accertamento, potevano essere impugnati solo per vizi propri, li dichiarava inammissibili compensando le spese.

Contro tale decisione proponeva appello la predetta società, rappresentata e difesa come sopra, con atto notificato l'8 gennaio 2001, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 546/92, avendo rilevato che il comune di Napoli aveva depositato le controdeduzioni al ricorso, notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto da tale norma.

O S S E R V A

La Commissione che l'appellante ha sollevato nel gravame questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 — in relazione all'art. 22 dello stesso decreto — nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga — mediante deposito nella segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione — nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso.

L'art. 22 del citato decreto, invece, prevede l'inammissibilità del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso.

La questione è certamente rilevante nella specie, in quanto la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comporterebbe l'inammissibilità della costituzione del comune di Napoli e di tutta la documentazione prodotta, non escluso l'avviso di accertamento n. 2342 del 18 novembre 1997, posto a base dei successivi atti impugnati.

Della legittimità costituzionale della norma di cui sopra può, ad avviso del Collegio, fondatamente dubitarsi, perché sembra porsi in contrasto con gli articoli 3 e 111 della costituzione.

Il contrasto con l'art. 3 può ravvisarsi nell'ingiustificato privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, la cui costituzione in giudizio — atto del tutto analogo a quello della costituzione del ricorrente — non viene sanzionata se effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una indubbia disparità di trattamento tra ricorrente e resistente.

La nuova formulazione dell'art. 111, inoltre, commi 1 e 2 (introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), che ha elevato al rango costituzionale i principi del giusto processo e delle condizioni di parità delle parti nel contraddittorio — principi applicabili in ogni tipo di processo e non solo in quello penale — sembra accentuare il contrasto dell'art. 23 con le norme costituzionali.

L'art. 111 della Costituzione, infatti, adeguando il sistema processuale al fondamentale precetto di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha sancito il principio del giusto processo che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.

In particolare, con riferimento al caso concreto prospettato, la norma dell'art. 23 sembra in contrasto con il principio della parità processuale delle parti, dal momento che la costituzione in giudizio del resistente è regolata in modo diverso da quella del ricorrente.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, dell'art. 23 del decreto legislativo n. 545/1992 — in relazione all'art. 22 dello stesso decreto —, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo tributario pendente fra le parti in causa, fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, il 30 giugno 2003

Il Presidente: NARDI

Il relatore: MATRISCIANO

05C1094

N. 533

*Ordinanza del 18 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2005)
emessa dal G.u.p. del Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Panella Fabrizio*

Processo penale - Rimessione del processo - Effetti della richiesta di rimessione - Ipotesi di riproposizione di richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata - Esclusione della sospensione del processo solo se la richiesta non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 47, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento contro Panella Fabrizio, imputato come in atti del delitto di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, consumati in Udine l'undici gennaio 1996;

Sentite le parti,

O S S E R V A

L'udienza preliminare in questione è stata fissata con decreto del 10 giugno 1997 e nel corso della relativa fase processuale l'imputato ha presentato, oltre ad un paio di istanze di riconsunzione, quattro richieste di rimesione ex art. 45 c.p.p.

La penultima istanza, depositata l'otto luglio 2003, risulta dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione il 6 novembre 2003 come da fax inviato a questo ufficio il giorno 11 novembre 2003.

Il giorno stesso di tale comunicazione è stata presentata ulteriore istanza di rimessione fondata su motivi, almeno formalmente, diversi dai precedenti, il che implica ai sensi dell'art. 47, comma 2 e 3 c.p.p. come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, che il processo debba essere sospeso prima della discussione e che non possano essere pronunciati, allo stato, né il decreto che dispone il giudizio né la sentenza di non luogo a procedere.

Dovendo, dunque, questo giudice applicare nuovamente la sospensione di cui all'art. 47 c.p.p. risulta rilevante, nel processo in corso avanti a questa autorità giudiziaria, la questione se il relativo disposto sia coerente con le norme costituzionali.

Di tale coerenza si dubita alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale che nel riconoscere il contrasto con l'art. 3 della Costituzione del previgente testo dell'art. 47 c.p.p. rilevava come «Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha però tenuto conto che la riproposizione di una richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione può dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice è solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali.

Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non può tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale» (sentenza 14-22 ottobre 1996).

Il legislatore con l'innovazione introdotta, successivamente a tale pronuncia, dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, oltre ad aumentare le fasi in cui opera la sospensione, ha escluso l'automatica sospensione solo nel caso di riproposizione dei medesimi motivi formulati in altra istanza già rigettata o dichiarata inammissibile, ma così non si è fatto carico della necessità di prevenire possibili abusi dello strumento, secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza.

L'argine della «novità» dei motivi, come già segnalato dalla Corte costituzionale, essendo rimesso alle capacità dialettiche della parte interessata, è inidoneo, viepiù ora che i casi di rimessione richiamano anche nozioni generiche come il legittimo sospetto.

Se, in parte, i problemi connessi alla possibile prescrizione del reato, sono risolti dal comma 4, dell'art. 47 c.p.p. permane evidente la possibilità che la sistematica riproposizione di una richiesta di rimessione, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, comprometta irragionevolmente l'efficienza del processo e conduca alla sua possibile paralisi.

Queste considerazioni sono ancor più pregnanti in virtù della modifica dell'art. 111 della Costituzione che avendo imposto al legislatore di assicurare tempi ragionevoli al processo, obbliga quest'ultimo ad evitare qualsiasi disciplina processuale in cui vi sia un incongruo bilanciamento fra interesse tutelato ed effetti sul processo della norma di tutela.

Poiché l'accoglimento della richiesta di rimessione travolgerebbe comunque, seppur *ex post*, il provvedimento assunto dal giudice *a quo* (Cass., s.u., 12 maggio 1995 - 16 giugno 1995, n. 6925), può dubitarsi che sia ragionevole, in tale ottica, ammettere una sospensione tendenzialmente indefinita del processo, anche dopo che la Corte di cassazione abbia già verificato, nell'esaminare una prima istanza, la situazione ambientale in cui il processo si sta svolgendo (*cf.*, Corte cost. ord. 10 gennaio 1997, n. 5).

La Corte costituzionale ha già ritenuto che anche l'esigenza di assicurare un giudizio che sia e appaia indiscutibilmente imparziale non può essere perseguita ad ogni costo, ma va temperata con i concorrenti interessi alla speditezza e ragionevole durata dei processi (Corte cost. sent. 1-21 marzo 2002, n. 78).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice non dispone la sospensione del processo in caso di riproposizione di richiesta di remissione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione, solo se la richiesta non è fondata su elementi nuovi;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta in udienza e così notificata alle parti che sono o devono ritenersi presenti secondo le norme del codice di procedura penale, venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Udine, addì 18 novembre 2003

Il giudice: MILOCCO

05C1095

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G505044/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 1 1 0 2 *

€ 5,00